

ALLEGATO C

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONI RIUNITE PER LA REGIONE SICILIANA

DECISIONE SUL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE SICILIANA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1971 E RELAZIONE SULLA ATTIVITÀ DEL GOVERNO E DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE NELL'ANNO 1971

PAGINA BIANCA

DECISIONE

PAGINA BIANCA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

LE SEZIONI RIUNITE PER LA REGIONE SICILIANA

composte dai seguenti magistrati:

Presidente: dott. Vincenzo GALEANI, *Presidente di Sezione*

Consiglieri: dott. Beniamino ALIFFI

dott. Sedulio AMARI

dott. Giuseppe LAUDANI

dott. Giuseppe TRISTANO

dott. Gaetano LO MONTE

Referendario: dott. Giuseppe LAROSA, *Relatore*

hanno pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione siciliana e degli annessi conti consuntivi dell'Azienda per le foreste demaniali della Regione e del Fondo di solidarietà nazionale per l'esercizio finanziario 1971.

Uditi nella pubblica udienza del 18 luglio 1972, il magistrato relatore, Referendario dott. Giuseppe Larosa ed il Pubblico ministero, nella persona del Vice Procuratore generale dott. Rosario Occhipinti.

FATTO

Il rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio 1971 ed i conti ad esso allegati sono stati presentati alla Corte dei conti il 22 giugno 1972, entro i termini di legge per la prima volta dalla costituzione della Regione.

Le risultanze del rendiconto in giudizio sono le seguenti:

RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE SICILIANA
ESERCIZIO 1971

COMPETENZA:

Entrate accertate:

TITOLO I — Entrate tributarie	L.	212.950.195.209
TITOLO II — Entrate extratributarie	»	45.186.740.355
TITOLO III — Entrate derivanti da alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, ecc.	»	244.657.512
Totale titoli I, II e III	L.	258.381.593.076
Accensione di prestiti	»	51.068.270.860
Entrate per partite di giro	»	55.845.574.152
Totale delle entrate	L.	365.295.438.088

Spese impegnate:

TITOLO I — Spese correnti	L.	128.634.666.980
TITOLO II — Spese in conto capitale	»	178.487.391.509
Totale titoli I e II	L.	307.122.058.489
Rimborsi di prestiti	»	3.904.486.537
Spese per partite di giro	»	55.569.829.170
Totale delle spese	L.	366.596.374.196
Entrate tributarie ed extratributarie (totale dei titoli I e II dell'entrata)	L.	258.136.935.564
Spese correnti	»	128.634.666.980
Differenza	L.	129.502.268.584

RIEPILOGO:

Totale complessivo entrate accertate	L.	365.295.438.088
Totale complessivo spese impegnate	»	366.596.374.196
Disavanzo finanziario	L.	1.300.936.108

Residui da riportare all'esercizio successivo:

Attivi:

Somme rimaste da riscuotere in conto esercizio 1971	L.	111.278.410.866
Somme rimaste da riscuotere in conto esercizi precedenti	»	251.028.270.454
Somme riscosse e non versate sino alla chiusura dell'esercizio 1971	»	33.214.605.360
		<hr/>
Totale residui attivi al 31 dicembre 1971	L.	395.521.286.680
		<hr/> <hr/>

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto esercizio 1971	L.	175.926.568.685
Somme rimaste da pagare in conto esercizi precedenti	»	236.014.737.882
		<hr/>
Totale residui passivi al 31 dicembre 1971	L.	411.941.306.567
		<hr/> <hr/>

CONTO CONSUNTIVO DELL'AZIENDA DELLE FORESTE DEMANIALI

Esercizio 1971

TITOLO I — Entrate e spese correnti:

Entrate	L.	1.727.876.600
Spese	»	2.186.605.343
		<hr/>
Disavanzo	L.	458.728.743
		<hr/> <hr/>

TITOLO II — Entrate e spese in conto capitale:

Entrate	L.	112.034.875
Spese	»	813.107.335
Accensione di prestiti	»	—
Rimborso di prestiti	»	—
		<hr/>
Disavanzo	L.	701.072.460
		<hr/> <hr/>

RIEPILOGO:

Entrate	L.	1.839.911.475
Spese	»	2.999.712.678
		<hr/>
Disavanzo	L.	1.159.801.203
		<hr/> <hr/>

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Residui da riportare all'esercizio successivo:

Attivi:

Somme rimaste da riscuotere in conto esercizio 1971	L.	152.744.845
Somme rimaste da riscuotere in conto esercizi precedenti	»	1.181.883.700
Somme riscosse e non versate alla chiusura dell'esercizio 1971	»	—
Totale residui attivi al 31 dicembre 1971	L.	1.344.628.545

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto esercizio 1971	L.	2.527.466.572
Somme rimaste da pagare in conto esercizi precedenti	»	2.544.202.276
Totale residui passivi al 31 dicembre 1971	L.	5.071.668.848

CONTO CONSUNTIVO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ NAZIONALE

Esercizio 1971

Entrate:

TITOLO II — Entrate extratributarie	L.	134.332.236.627
TITOLO III — Alienazione di beni patrimoniali e rimborso di crediti	»	—
Totale titoli II e III	L.	134.332.236.627

Spese:

TITOLO II — Spese in conto capitale	L.	226.929.499.850
---	----	-----------------

RIEPILOGO:

Entrate accertate	L.	134.332.236.627
Spese accertate	»	226.929.499.850
Disavanzo	L.	92.597.263.223

Residui da riportare all'esercizio successivo:

Attivi:

Somme rimaste da riscuotere in conto esercizio 1971	L.	76.978.490.040
Somme rimaste da riscuotere in conto esercizi precedenti	»	145.842.126.815
Totale residui attivi al 31 dicembre 1971	L.	222.820.616.855

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto esercizio 1971	L.	177.897.664.500
Somme rimaste da pagare in conto esercizi precedenti	»	268.619.417.232
Totale residui passivi al 31 dicembre 1971	L.	446.517.081.732

Ciò premesso, si rileva:

1) Con i decreti del Presidente della Regione appresso elencati sono stati disposti prelievi dal Fondo di riserva per le spese impreviste:

Decreto del Presidente della Regione 15 ottobre 1971, n. 50161	L.	20.200.000
Decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 1971, n. 50192	»	34.500.000
Decreto del Presidente della Regione 31 dicembre 1971, n. 50201	»	100.000.000

per un ammontare complessivo di lire 154.700.000.

2) Nell'esercizio finanziario 1971 risulta accertato un disavanzo nella gestione di lire 26.958.602.760, risultante da:

Disavanzo in conto residui	L.	25.657.666.652
Disavanzo in conto competenza	»	1.300.936.108
Disavanzo totale	L.	26.958.602.760

3) Le risultanze esposte nel conto del bilancio della Regione, per le entrate riscosse e versate e per le entrate rimaste da riscuotere e da versare, concordano con quelle contenute nel riassunto generale trasmesso dalla Ragioneria generale, corredato, per quanto attiene ai versamenti, dalle attestazioni di benessere del competente servizio del Tesoro.

4) Per quanto concerne gli altri dati esposti nel conto del bilancio dell'esercizio assunto in giudizio, le spese ordinate e pagate durante l'esercizio concordano, nelle singole partite e nelle risultanze finali, con le scritture della Corte.

5) Le somme rimaste da pagare in conto della competenza dell'esercizio 1971 sono state accertate, alla chiusura dell'esercizio stesso, con appositi decreti assessoriali registrati dalla Corte.

6) Con il rendiconto generale per l'anno finanziario 1971 sono state apportate modifiche ai residui attivi, risultanti alla chiusura del precedente esercizio, per somme dovute dallo Stato per gli esercizi 1946-47 a tutto il 1965.

I predetti residui ammontavano a lire 43.431.963.976, ma da tale somma sono state eliminate, innanzitutto, lire 76 milioni 449.976, iscritte al capitolo di entrata n. 1218 « tasse automobilistiche » perché riconosciute di spettanza dello Stato e non della Regione, come risulta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 16-22 giugno 1971. Pertanto il totale generale dei predetti residui è risultato di lire 43 miliardi 355.514.719.

Dal rendiconto in esame, tuttavia, risulta che dai predetti residui, ammontanti a lire 43.355.514.719, sono state eliminate lire 30.890.784.222 per cui, al 31 dicembre 1971, i suindicati residui ammontavano a lire 12.464.730.497.

L'Assessore per il bilancio, al fine di chiarire i motivi della riduzione dei predetti residui alla somma di lire 12.464.730.497, ha comunicato alla Corte, con nota del 22 giugno 1972, che sono stati definiti i rapporti finanziari progressi Stato-Regione per il periodo 1946-1965, e la Regione è risultata creditrice nei confronti dello Stato della somma di lire 12.464.730.497. Conseguentemente la rimanente somma di lire 30.890.784.222 (a completamen-

to della somma di lire 43.355.514.719 per la quale queste Sezioni riunite avevano formulato riserva in sede di parificazione dei consuntivi dei precedenti esercizi) è stata eliminata dai suindicati residui attivi nel rendiconto dell'anno finanziario 1971.

7) I dati inerenti agli accertamenti di bilancio sono esattamente riportati nella parte finanziaria del conto patrimoniale.

8) I dati esposti nel conto consuntivo dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione per l'esercizio 1971 corrispondono, quanto all'entrata, al prospetto riassuntivo prodotto dall'Azienda stessa e, quanto alle spese, alle scritture della Corte; le somme rimaste da pagare in conto competenza sono state accertate, alla chiusura dell'esercizio, mediante decreti registrati dalla Corte. I dati inerenti agli accertamenti di bilancio sono esattamente riportati nel conto patrimoniale.

9) I dati esposti nel conto consuntivo del Fondo di solidarietà nazionale per l'esercizio 1971 corrispondono, quanto alla entrata, al prospetto riassuntivo prodotto dal Fondo medesimo; le somme rimaste da pagare in conto competenza sono state accertate, alla chiusura dell'esercizio, mediante decreti registrati dalla Corte; i dati inerenti agli accertamenti di bilancio sono esattamente riportati nella parte finanziaria del relativo conto patrimoniale.

Alla pubblica udienza il Pubblico ministero ha dato atto che la Regione, per la prima volta dalla sua costituzione, ha presentato il rendiconto generale relativo all'esercizio 1971 entro i termini di legge e, passando all'analisi del rendiconto stesso, ha auspicato l'eliminazione degli stanziamenti di bilancio non sorretti da norme sostanziali, ancora ricorrenti, ed ha rilevato che i decreti del Presidente della Regione, concernenti prelevamenti di somme per complessive lire 154.700.000 dal fondo di riserva per spese impreviste iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1971, risultano convalidati dall'Assemblea regionale siciliana con legge approvata nella seduta serale del 13 luglio 1972, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione. Ha dato atto della definizione dei progressi rapporti finanziari con lo Stato per il periodo 1946-65, attuato mediante più precisi accertamenti in seguito ai quali i residui attivi riguardanti tali rapporti, ammontanti a lire 43.355.514.719, sono stati ridotti a lire 12 miliardi 464.730.497 per effetto della eliminazione di lire 30 miliardi 890.784.222.

Il Pubblico Ministero, tuttavia, ha chiesto che le Sezioni riunite sospendano sul punto ogni pronuncia in attesa del provvedimento formale con il quale lo Stato riconosca di dover versare la sopraindicata somma di lire 12.464.730.497.

Illustrando gli aspetti globali della gestione il Pubblico Ministero ha rilevato la minore entrata accertata rispetto alle previsioni dell'esercizio 1971, la progressiva espansione degli accreditamenti e dei residui attivi e passivi, nonché il lodevole proposito volto ad eliminare le gestioni fuori bilancio. Dopo aver trattato della manutenzione e custodia dei beni pubblici, di numerose questioni in materia di personale, della giurisdizione di questa Corte sui ricorsi attinenti al trattamento di quiescenza dei dipendenti della Assemblea regionale siciliana affermata dalla Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana con decisione n. 58 del 28 aprile 1972, si è soffermato su questioni riguardanti gli Enti locali e gli Enti pubblici regionali; il magistrato requirente, infine, ha concluso chiedendo:

1) che venga sospesa il giudizio sulla copertura del disavanzo accertato nei limiti della somma di lire 12.464.730.497, indicata tra i residui attivi a seguito della definizione dei progressi rapporti finanziari Stato-Regione per il periodo 1946-65, sino a quando non sarà emesso il provvedimento formale con il quale lo Stato riconoscerà di dover versare la suindicata somma di lire 12.464.730.497;

2) che il rendiconto generale della Regione relativo all'esercizio 1971 venga dichiarato regolare in conformità alle scritture della Corte, con espressa indicazione dell'avvenuta convalida, da parte dell'Assemblea regionale con legge approvata nella seduta serale del 13 luglio 1972 ed in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, dei decreti del Presidente della Regione, emessi nel corso dell'esercizio 1971, concernenti prelevamenti di somme dal fondo di riserva per spese impreviste.

DIRITTO

La Corte rileva che il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1971 è stato presentato dal Presidente della Regione siciliana il 22 giugno 1972, e cioè entro i termini di legge.

Bisogna dare atto, quindi, dell'avvenuta realizzazione della esigenza di tempestività, più volte auspicata da questa Corte, nella resa dei conti consuntivi.

Relativamente al rendiconto generale in giudizio, le Sezioni riunite osservano:

1) in ordine ai decreti presidenziali di prelevamento dal « Fondo di riserva per spese impreviste », che è stata dichiarata dalla Assemblea regionale la loro convalida ai sensi dell'articolo 42, ultimo comma, della legge di contabilità generale dello Stato, con legge approvata nella seduta serale del 13 luglio 1972, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione.

2) Dal rendiconto risulta che sono stati definiti i progressi rapporti finanziari Stato-Regione relativi al periodo 1946-65, rapporti in pendenza dei quali era stata iscritta in bilancio, tra i residui attivi, la somma di lire 43.355.514.719.

La definizione dei predetti rapporti, contabilmente, ha portato alla eliminazione dai residui attivi della somma di lire 30.890.784.222, mentre è rimasta conservata tra i suindicati residui la somma di lire 12.464.730.497.

Bisogna tuttavia rilevare che non è stata compiutamente dimostrata la formale definizione dei suindicati rapporti finanziari progressi tra Stato e Regione e pertanto, in accoglimento della richiesta del Procuratore generale, deve rinnovare la riserva già formulata nei precedenti giudizi di purificazione, nei limiti della suddetta somma di lire 12.464.730.497.

Ciò, tuttavia, non esclude la dichiarazione di regolarità per quanto di ragione delle altre poste contenute nel rendiconto generale dell'esercizio oggetto del presente giudizio, nonché degli allegati conti consuntivi dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione e del Fondo di solidarietà nazionale.

P.Q.M.

Visti l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione, lo Statuto della Regione siciliana, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1948, n. 655, ed il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato nonché il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Viste le leggi regionali siciliane 23 gennaio 1971, n. 1 e 25 febbraio 1971, n. 2, con le quali è stato autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1971 fino all'approvazione del bilancio stesso e non oltre il 28 febbraio 1971;

Vista la legge regionale 8 marzo 1971, n. 4, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio 1971;

Sulle conformi requisitorie del Pubblico ministero:

I. — Sospendono ogni pronuncia definitiva, in conseguenza di quanto indicato al punto 2 della parte motiva, sulle effettive risultanze del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1971.

II. — Dichiarano regolare, in conformità alle scritture della Corte, il rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio 1971, con i dati esposti in narrativa, e precisano che i decreti del Presidente della Regione, concernenti prelevamenti di somme per lire 154.700.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste ed emessi nel corso dell'esercizio 1971, sono stati convalidati dalla Assemblea Regionale con legge approvata nella seduta serale del 13 luglio 1972 in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

III. — Dispongono di riferire all'Assemblea regionale, con la relazione unita alla presente decisione, in ordine ai risultati del controllo eseguito sugli atti del Governo e dell'Amministrazione regionale sulla gestione del bilancio regionale per l'esercizio 1971; che il conto consuntivo di cui al presente giudizio, munito del visto della Corte, sia restituito al Presidente della Regione siciliana per la successiva presentazione all'Assemblea regionale e che, a cura della Segreteria, la presente decisione sia trasmessa al Presidente della Regione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1948, n. 655.

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 18 luglio 1972, con l'intervento dei suddetti magistrati.

IL PRESIDENTE

F.to: Galeani

L'ESTENSORE

F.to: Larosa

La presente decisione è stata pubblicata nella stessa udienza di oggi 18 luglio 1972.

IL SEGRETARIO

F.to: Sarzana

RELAZIONE

PAGINA BIANCA

PARTE I.

**RENDICONTO E RISULTATI DI GESTIONE
ESERCIZIO 1971**

PAGINA BIANCA

CONTO DEL BILANCIO

PAGINA BIANCA

I. — LA GESTIONE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 1971.

Nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1971 le entrate e le spese erano stabilite a pareggio nella somma complessiva di lire 310.491.675.700.

A seguito delle variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio, le previsioni del 1971 risultarono stabilite in via definitiva come appresso:

Entrate	L. 369.252.972.065
Spese	» 378.041.787.416
	<hr/>
Con un disavanzo finanziario previsto in via definitiva in	L. 8.788.815.351
	<hr/> <hr/>

In sede consuntiva sono risultati i seguenti accertamenti:

Entrate	L. 365.295.438.088
Spese	» 366.596.374.196
	<hr/>
Con un disavanzo finanziario accertato in	L. 1.300.936.108
	<hr/> <hr/>

Risultava, pertanto, a chiusura dell'esercizio, un miglioramento, rispetto alla previsione definitiva, di lire 7.487.879.243.

I dati della gestione di competenza sopra esposti riguardano il bilancio nel suo complesso.

Si esaminano qui di seguito le risultanze del bilancio distintamente per la gestione delle entrate e per la gestione delle spese.

Gestione delle entrate.

Secondo la legge 1° marzo 1964, n. 62, le entrate sono suddivise in tre titoli, tributarie, extra tributarie, alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso crediti.

Nell'ambito di ciascun titolo, le entrate, distinte in categorie, secondo la loro natura economica, presentano le seguenti risultanze:

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni	Accertamenti	Differenze
ENTRATE TRIBUTARIE.			
Categoria I - Imposte sul patrimonio e sul reddito	91.250.000.000	90.909.490.344	- 340.509.656
Categoria II - Tasse ed imposte sugli affari	113.512.000.000	114.504.870.177	+ 992.870.177
Categoria III - Imposte sui consumi e dogane	7.920.000.000	7.535.834.688	- 384.165.312
TOTALE	212.682.000.000	212.950.195.209	+ 268.195.209
ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE.			
Categoria IV - Proventi speciali	1.044.000.000	1.094.309.923	+ 50.309.923
Categoria V - Proventi dei servizi pubblici minori	2.601.000.000	1.990.608.141	- 10.391.859
Categoria VI - Proventi di beni della Regione	7.873.700.000	8.473.828.035	+ 600.128.035
Categoria VII - Proventi netti di aziende autonome ed utili di gestione	85.100.000	2.489.781.878	+ 2.404.681.878
Categoria VIII - Interessi su anticipazioni e crediti vari	250.000.000	726.914.011	+ 476.914.011
Categoria IX - Ricuperi, rimborsi, contributi	12.155.434.550	11.672.412.373	- 483.022.177
Categoria X - Partite che si compensano nelle spese	18.742.389.115	18.738.885.994	- 3.503.121
TOTALE	42.751.623.665	45.186.740.355	+ 2.435.116.690
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTI DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSI DI CREDITI.			
Categoria XI - Vendite di beni immobili ed affrancazione di canoni	-	28.349.393	+ 28.349.393
Categoria XII - Ammortamento di beni patrimoniali	-	-	-
Categoria XIII - Rimborsi di anticipazioni e crediti vari	220.000.000	216.308.119	- 3.691.881
TOTALE	220.000.000	244.657.512	+ 24.657.512
Accensione di prestiti	51.073.000.000	51.068.270.860	- 4.729.140
TOTALI.			
Titolo I	212.682.000.000	212.950.195.209	+ 268.195.209
Titolo II	42.751.623.665	45.186.740.355	+ 2.435.116.690
Totolo III	220.000.000	244.657.512	+ 24.657.512
Accensione di prestiti	51.073.000.000	51.068.270.860	- 4.729.140
TOTALE	306.726.623.665	309.449.863.936	+ 2.723.240.271

La gestione delle entrate del titolo I, del titolo II e del titolo III registra, pertanto, un maggiore accertamento di lire 2.727.969.411 nei confronti delle previsioni definitive stabilite nella somma complessiva di lire 255.653.623.665.

Fra le maggiori entrate accertate rispetto alle previsioni definitive sono da segnalare:

Nel titolo I - Entrate tributarie:

CATEGORIA I. — *Imposte sul patrimonio e sul reddito*: lire 1.104.167.199 per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile comprese le quote di imposta attribuite agli stabilimenti ed impianti ubicati in Sicilia delle imprese industriali e commerciali private o pubbliche che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione (cap. 1005), a lire 589.393.254 per l'imposta complementare progressiva sul reddito comprese le quote di imposta sui redditi di lavoro dei dipendenti delle imprese industriali o commerciali private e pubbliche che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione ma che in esso hanno stabilimenti ed impianti (cap. 1006);

CATEGORIA II. — *Tasse ed imposte sugli affari*: lire 628.503.987 per l'imposta di registro (cap. 1201), lire 2.212.646.791 per l'imposta generale sull'entrata compresa quella che per esigenze amministrative affluisce ad uffici finanziari situati fuori del territorio della Regione (cap. 1202) e lire 687.768.134 per le tasse sulle concessioni governative (cap. 1217);

CATEGORIA III. — *Imposte sui consumi e dogane*: lire 554.578.245 per le sovrimposte di confine (cap. 1405).

Nel titolo II - Entrate extra-tributarie:

CATEGORIA VI. — *Proventi dei beni della Regione*: lire 594.089.360 per gli interessi attivi sul conto corrente per il servizio di cassa della Regione Siciliana (cap. 2452);

CATEGORIA VII. — *Prodotti netti di aziende autonome e utili di gestione*: lire 2.403.891.618 per gli avanzi di gestione delle aziende autonome regionali (cap. 2651);

CATEGORIA IX. — *Ricuperi, rimborsi e contributi*: lire 634.829.591 per ricuperi delle somme erogate in dipendenza di garanzie prestate in forza di disposizioni legislative (cap. 2837).

Per quanto si riferisce, invece, alle minori entrate accertate nei confronti delle previsioni definitive sono da segnalare le seguenti:

Imposta di bollo (cap. 1204), lire 2.148.138.665;

Imposta sulle società e sulle obbligazioni (cap. 1007), lire 1.174.032.875;

Ricupero eventuale di fondi riferibili a capitoli di spesa del bilancio della Regione (cap. 2836), lire 1.145.468.322;

Tasse automobilistiche (cap. 1210), lire 867.999.987;

Dogane e diritti marittimi (cap. 1404), lire 711.791.370;

Proventi derivanti dalla coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi e dall'esercizio dei metanodotti (cap. 2405) lire 578.441.319.

Accensioni di prestiti.

Nel bilancio di previsione i capitoli concernenti l'accensione di prestiti risultavano iscritti per lire 21.073.000.000.

A seguito delle variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio, le previsioni del 1971 risultarono stabilite, per detti capitoli, nell'importo complessivo di lire 51 miliardi e 73 milioni.

In sede consuntiva si sono avuti degli accertamenti per lire 51.068.270.860.

Tali variazioni di bilancio per l'importo complessivo di lire 30 miliardi sono state effettuate con il decreto presidenziale 27 dicembre 1971, n. 50236, per le seguenti finalità: per l'incremento del fondo di dotazione dell'Ente Minerario Siciliano (lire 23 miliardi); per l'incremento del fondo di dotazione dell'Ente Siciliano per la promozione industriale (lire 5 miliardi); per l'incremento del patrimonio dell'Azienda Asfalti Siciliani (lire 2 miliardi).

La gestione delle spese.

Nel bilancio di previsione le spese risultavano stabilite in via definitiva come appresso:

Spese correnti	L. 131.530.894.550
Spese in conto capitale	» 180.075.328.766
TOTALE	<u>L. 311.606.223.316</u>

In sede consuntiva sono risultati i seguenti accertamenti:

Spese correnti	L. 128.634.666.980
Spese in conto capitale	» 178.487.391.509
TOTALE	<u>L. 307.122.058.489</u>

Le minori spese impegnate — economie — rappresentate dalla differenza tra le previsioni definitive e gli impegni, in lire 4.484.164.827 costituiscono un miglioramento nella gestione del bilancio 1971 rispetto alle previsioni definitive stesse.

Fra le economie sono degne di menzione le seguenti: lire 220.304.136 negli stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale della scuola professionale regionale (capitolo 17401), lire 200.000.000 nei contributi ad integrazione di quelli concessi per la difesa fitosanitaria in applicazione dell'articolo 7, lettera a) della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (capitolo 21138), lire 195.000.000 negli interessi e spese sui mutui da contrarre ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 24 maggio 1971, n. 16 (cap. 10805), lire 179.920.544 negli stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale del ruolo amministrativo in servizio presso l'Assessorato degli Enti Locali (cap. 13101), lire 150.000.000 nel rimborso al corpo forestale dello Stato delle spese di corredo ed equipaggiamento forniti al personale del Corpo in servizio nella Regione (cap. 11265), lire 117.652.423 nei compensi per il lavoro straordinario al personale del ruolo amministrativo e tecnico in servizio presso la Presidenza della Regione (cap. 10212), lire 103.315.755 negli stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale del ruolo tecnico e amministrativo in servizio presso la Ragioneria Generale (cap. 10501), lire 102.279.520 negli stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale in servizio presso gli uffici di segreteria delle Commissioni Provinciali di controllo (cap. 13151), lire 100.000.000 nei contributi a favore di coltivatori diretti ed altri operatori agricoli ad integrazione di quelli concessi per lo sviluppo delle colture arboree in applicazione dell'articolo 15 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (cap. 21139) e lire 100.000.000 nelle spese di progettazione del piano di bonifica montana e per studi relativi alla costituzione di comprensori e consorzi di bonifica montana (cap. 21415).

Rimborso di prestiti.

Il consuntivo riguardante tale voce presenta pagamenti per complessive lire 3.904.486.537, inferiori all'importo della previsione definitiva di lire 4.729.163.

Il risultato economico della gestione di competenza dell'esercizio.

La gestione di competenza dell'esercizio finanziario 1971 presentava i seguenti accertamenti:

Entrate	L. 309.449.863.936
Spese	» 311.026.545.026
Con un disavanzo finanziario accertato di	<u>L. 1.576.681.090</u>

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Tenendo conto che le previsioni definitive dell'esercizio presentavano un disavanzo di lire 8.788.815.351, il disavanzo accertato come sopra in lire 1.576.681.090, indica un miglioramento di lire 7.212.134.261.

Tale miglioramento risulta determinato da componenti positive e negative, le une rappresentate da:

maggiori entrate accertate	L.	12.817.119.375
minori spese (economie)	»	4.488.893.990
	L.	<u>17.306.013.365</u>

e le altre da:

minori entrate accertate	»	10.093.879.104
miglioramento	L.	<u>7.212.134.261</u>

Partite di giro.

Per le partite di giro le previsioni definitive di bilancio risultavano stabilite a pareggio nella somma complessiva di lire 62.526.348.400.

In sede consuntiva sono risultati i seguenti accertamenti:

Entrate	L.	55.845.574.152
Spese	»	55.569.829.170
Maggiore accertamento di entrata	L.	<u>275.744.982</u>

Il maggiore accertamento di entrata in lire 275.744.982, rappresenta un miglioramento di pari importo rispetto alle previsioni definitive stabilite a pareggio per l'esercizio 1971.

Il predetto miglioramento di entrata si è verificato nei seguenti capitoli:

Cap. 5121 — Ricupero delle quote anticipate sulle annualità dei contributi concessi all'Ente Fiera del Mediterraneo	L.	50.000.000
Cap. 5122 — Ricupero delle quote anticipate sulle annualità dei contributi concessi all'Ente Fiera di Messina	»	50.000.000
Cap. 5125 — Ricupero delle rate anticipate sulle annualità dei contributi dovuti alla Società Bacino di Carenaggio di Trapani per la costruzione di un bacino di carenaggio galleggiante nel porto di Trapani	»	47.210.774
Cap. 5126 — Ricupero delle rate anticipate sulle annualità dei contributi dovuti alla Società bacini siciliani	»	4.123.005
Cap. 5127 — Ricupero delle rate anticipate sulle annualità dei contributi dovuti all'Ente autonomo portuale di Messina per la costruzione di un bacino di carenaggio fisso nel porto di Messina	»	79.223.908
Cap. 5194 — Ricupero delle anticipazioni sulle somme annue dovute alla Soprintendenza del Teatro Massimo di Palermo per gli anni finanziari dal 1970 al 1984	»	15.000.000
Cap. 5195 — Ricupero delle anticipazioni sulle somme annue dovute all'Ente Musicale Catanese per gli anni finanziari dal 1961-62 al 1976	»	15.000.000
Cap. 9001 — Ricupero delle somme anticipate all'Ente autonomo orchestra sinfonica siciliana a termini della legge regionale 7 marzo 1964, n. 2	»	15.000.000

donde il maggiore accertamento di . . . L. 275.744.982

Al sopraindicato maggiore accertamento di entrata in conto competenza dell'esercizio, corrisponde, come si evince dal rendiconto medesimo, una minore entrata accertata, di pari importo, sul conto dei residui dei rispettivi capitoli.

È da notare, altresì, che rispetto agli stanziamenti dei seguenti capitoli di spesa: n. 40802 - Somme da versare alla Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia per la costituzione del fondo di rotazione per le industrie turistiche e alberghiere a termini della legge regionale 28 gennaio 1955, n. 3, nonché quelle derivanti dalle entrate previste dall'articolo 2 della legge 4 marzo 1958, n. 174, destinate ad alimentare il fondo di rotazione medesimo e n. 41001 - Spese per conto di terzi, si sono verificate eccedenze rispettivamente di lire 211.674.762 e lire 20.728.599.

Tali eccedenze trovano compenso nei maggiori accertamenti dei corrispondenti capitoli di entrate (capitolo 5192; capitolo 5301).

II. — LA GESTIONE DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI.

Alla chiusura del precedente esercizio, le risultanze complessive riguardanti la gestione dei residui dell'esercizio stesso e degli esercizi anteriori, erano le seguenti:

Residui attivi	L. 363.796.143.260
Residui passivi	» 354.558.496.495

Con una eccedenza attiva di . . .	L. 9.237.646.765
-----------------------------------	------------------

Le cifre relative a ciascun capitolo risultano riportate esattamente nei capitoli corrispondenti del conto del bilancio per l'esercizio 1971.

Fra le variazioni verificatesi durante l'esercizio in rapporto alla consistenza dei residui attivi al 1° gennaio 1971, si segnalano:

Aumenti:

Nella categoria I - *Imposte sul patrimonio e sul reddito*: lire 8.088.778.734 per somme da versare dallo Stato relative ad imposte sul patrimonio e sul reddito in dipendenza delle operazioni di conguaglio per i rapporti finanziari pregressi tra lo Stato e la Regione (cap. 1199);

Nella categoria II - *Tasse ed imposte sugli affari*: lire 3.895.577.622 per somma da versarsi dallo Stato relativa a tasse ed imposte sugli affari in dipendenza delle operazioni di conguaglio per i rapporti finanziari pregressi tra lo Stato e la Regione (capitolo 1399);

Nella categoria III - *Imposte sui consumi e dogane*: lire 480.374.141 per somma da versarsi dallo Stato relativa ad imposte sui consumi e dogane in dipendenza delle operazioni di conguaglio per i rapporti finanziari pregressi tra lo Stato e la Regione (cap. 1409);

Nella categoria VI - *Proventi dei beni della Regione*: lire 203.006.732 per somme da versare dagli Enti gestori degli alloggi costruiti dalla Regione in applicazione dell'articolo 18 della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30 (cap. 2453).

Diminuzioni:

Imposta di conguaglio sui prodotti industriali importati - capitolo 6208 - lire 8.968.600.877;

Imposta straordinaria progressiva sul patrimonio - capitolo 1018 - lire 4.866.222.572;

Imposta generale sull'entrata compresa quella che per esigenze amministrative affluisce ad uffici finanziari situati fuori del territorio della Regione - capitolo 1202 - lire 3.417.985.465;

Addizionale 5 per cento alle imposte dirette erariali, alle imposte, sovrimposte, tasse e contributi comunali e provinciali, riscuotibili mediante ruoli - capitolo 1013 - lire 2.892.303.536;

Provento derivante dall'elevazione dal 5 al 10 per cento della addizionale alle imposte dirette erariali, imposte di successione, registro, ipotecaria, tasse e contributi comunali e provinciali, riscuotibili mediante ruoli, istituita con il regio decreto legislativo 30 novembre 1937, numero 2145 - capitolo 7003 - lire 2.032.890.157;

Imposta di registro - capitolo 1201 - lire 1.849.524.503;

Imposta sui redditi di ricchezza mobile comprese le quote di imposta attribuite agli stabilimenti ed impianti ubicati in Sicilia delle imprese industriali e commerciali private e pubbliche che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione - capitolo 1005 - lire 1.678.206.932;

Canone di abbonamento alle radio-audizioni circolari - capitolo 1215 - lire 1.640.530.058;

Diritti doganali e imposte indirette sui consumi di qualsiasi natura, non specificamente elencati - capitolo 6402 - lire 1.599.145.089;

Entrate eventuali e diverse concernenti le imposte sui consumi e dogane - capitolo 1410 - lire 1.525.551.850.

Le variazioni effettive in diminuzione verificatesi nei residui passivi durante l'esercizio, sempre in rapporto alla consistenza iniziale ammontano a lire 13.830.873.651.

Tale somma comprende l'importo totale delle eliminazioni dei residui passivi perenti perché non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello cui si riferiscono per lire 3.886.528.633 e comprende altresì l'importo delle economie appurate a chiusura di esercizio per lire 9.944.345.018.

Fra tali economie sono da segnalare, per il loro elevato importo, quelle sotto elencate:

- Cap. 20911 — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, lire 3.860.000.000;
- Cap. 20731 — Oneri derivanti da garanzie prestate in forza di disposizioni legislative, lire 1.102.356.401;
- Cap. 20811 — Fondo destinato per l'ammortamento di quota parte dei mutui contratti o da contrarre dai comuni per il pareggio dei bilanci degli esercizi 1951, 1952 e 1953, lire 525.000.000;
- Cap. 16765 — Contributi integrativi alle Casse mutue per l'assistenza sanitaria generica a domicilio ed in ambulatorio agli artigiani, lire 520.248.785;
- Cap. 25305 — Contributi ai Cantieri siciliani sull'importo delle commesse risultanti nei contratti di costruzione di bacini galleggianti destinati a qualsiasi porto nazionale, lire 520.000.000;
- Cap. 10211 — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale del ruolo amministrativo e tecnico in servizio presso la Presidenza della Regione, lire 304.635.738;
- Cap. 14703 — Somma dovuta allo Stato per provento dell'IGE e da versare, per conto dello Stato stesso, alle amministrazioni comunali e provinciali della Regione, lire 247.271.670;
- Cap. 20712 — Concorso nel pagamento degli interessi, nella misura del 2,25 per cento per operazioni di credito industriale o minerario assistite da garanzia sussidiaria della Regione a termini dell'articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 1965, n. 40, lire 200.000.000.

III. — LA GESTIONE DI CASSA PER CONTO DEL BILANCIO.

Le operazioni di cassa riguardanti la gestione del bilancio per l'esercizio 1971 si concretano, per quanto concerne l'entrata, in un ammontare di versamento di lire 297.700.659.133, e, per quanto si riferisce alla spesa, in un totale di pagamento di lire 295.382.690.473, con una eccedenza attiva di lire 2.317.968.660.

Le operazioni medesime, in relazione agli esercizi ai quali si riferivano, furono imputate al bilancio come segue:

Versamenti:

in conto competenza	L.	237.203.486.135
in conto residui	»	60.497.172.998
		<hr/>
	L.	297.700.659.133

Pagamenti:

in conto competenza	L.	190.669.805.511
in conto residui	»	104.712.884.962
		<hr/>
	»	295.382.690.473
		<hr/>
Eccedenza attiva come sopra	L.	2.317.968.660

Per quanto concerne i versamenti si osserva che il loro importo complessivo rappresenta il 42,94 per cento dell'ammontare totale degli accertamenti di entrata (1).

Per ciò che si riferisce, invece, ai pagamenti si nota che la sopraindicata cifra corrisponde al 41,76 per cento dell'ammontare complessivo degli impegni (2).

Sempre in materia di pagamenti, è da notare che per quelli riguardanti la competenza dell'esercizio, il loro importo è stato di lire 190.669.805.511 su un totale di impegni di lire 366.596.374.196 (52,01 per cento), per ciò che attiene, invece, ai residui di pagamenti in conto dei medesimi ammontano a lire 104.712.884.962 su un totale di impegni di lire 340.727.622.844 (30,73 per cento).

(1) Competenza	L.	365.295.438.088
Residui	»	327.926.507.725
		<hr/>
Totale accertamento entrate	L.	693.221.945.813

(2) Competenza	L.	366.596.374.196
Residui	»	340.727.622.844
		<hr/>
Totale accertamento spese	L.	707.323.997.040

IV. — I RESIDUI DI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 1971.

Alla chiusura dell'esercizio 1971, i residui da riportare al nuovo esercizio figuravano nel conto del bilancio per le seguenti cifre complessive:

Residui passivi	L.	411.941.306.567
Residui attivi	»	395.521.286.680
Con una eccedenza passiva di	L.	16.420.019.887
che rispetto a quella attiva accertata alla chiusura del precedente esercizio in	»	9.237.646.765
indica un peggioramento nella situazione dei residui di	L.	25.657.666.652

Fra la chiusura dell'esercizio 1970 e quella dell'esercizio 1971, è stato registrato un incremento nei residui attivi di lire 31.725.143.420 corrispondente all'8,72 per cento ed un aumento nei residui passivi di lire 57.382.810.072, pari al 16,18 per cento.

I residui attivi sono costituiti da:

somme riscosse e non versate per	L.	33.214.605.360
somme rimaste da riscuotere per	»	362.306.681.320

Riguardo alle somme riscosse e non versate va messo in evidenza che l'importo predetto comprende la somma di lire 12.464.730.497 relativa ad entrate acquisite di fatto nel corso di vari anni, a tutto il 31 dicembre 1965, alla Cassa dello Stato e la cui pertinenza di diritto è stata riconosciuta alla Regione ed è in corso il relativo perfezionamento formale, come risulta dalla decisione che precede.

Rispetto alle somme rimaste da riscuotere al 31 dicembre 1971 sono da segnalare quelle relative ai seguenti capitoli:

- Cap. 5006 — Entrate per recupero di anticipazioni varie, lire 136.600.905.550;
- Cap. 4051 — Ricavo netto dei prestiti da contrarsi a termini della legge regionale 13 aprile 1966, n. 3 concernente provvedimenti di carattere finanziario per il ripianamento dei disavanzi finanziari al 31 dicembre 1965, lire 62.000.900.000;
- Cap. 4054 — Somma da ricavarsi mediante la contrazione di mutui a termini della legge regionale 21 marzo 1967, n. 19 modificata con gli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 25 luglio 1969, n. 24, lire 31.850.000.000;
- Cap. 4056 — Somma da ricavarsi mediante la contrazione di mutui a termini dell'articolo 8 della legge regionale 24 maggio 1971, n. 16, lire 30.000.000.000;
- Cap. 4055 — Somma da ricavarsi mediante la contrazione di mutui per la provvista dei fondi occorrenti per l'anno 1971, lire 18.078.000.000;
- Cap. 1201 — Imposta di registro, lire 15.355.318.766;
- Cap. 1011 — Imposta sulle successioni e donazione, lire 10.545.674.446;
- Cap. 4052 — Somma da ricavarsi mediante contrazioni di mutui, lire 8.696.469.401;
- Cap. 1199 — Somma da versarsi dallo Stato relativa ad imposte sul patrimonio e sul reddito in dipendenza delle operazioni di conguaglio per i rapporti finanziari progressi tra lo Stato e la Regione, lire 8.088.778.734;

- Cap. 2837 — Ricuperi delle somme erogate in dipendenza di garanzie prestate in forza di disposizioni legislative, lire 5.147.689.461;
- Cap. 1399 — Somma da versarsi dallo Stato relativa a tasse ed imposte sugli affari in dipendenza delle operazioni di congruaggio per i rapporti finanziari pregressi tra lo Stato e la Regione, lire 3.895.577.622;
- Cap. 5127 — Ricupero delle rate anticipate sulle annualità dei contributi dovuti all'Ente autonomo portuale di Messina per la costruzione di un bacino di carenaggio fisso nel porto di Messina, lire 3.596.639.512;
- Cap. 2201 — Multe inflitte dalle autorità giudiziarie e amministrative, lire 3.432.266.899;

Per i residui passivi sono da menzionare, in considerazione del loro elevato importo, quelli riguardanti i seguenti capitoli di bilancio:

- Cap. 25351 — Somma destinata per la costituzione del fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano, lire 34.999.980.000;
- Cap. 21382 — Somma da versare all'Ente di sviluppo agricolo per l'attuazione dei compiti attribuiti allo stesso della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21, lire 31.000.000.000;
- Cap. 20911 — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, lire 19.750.290.000;
- Cap. 10561 — Somma da versare allo Stato ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507 e successive norme di attuazione dello Statuto della Regione, lire 15.400.000.000;
- Cap. 26121 — Contributi a favore degli enti ed istituti previsti dall'articolo 2 della legge regionale 12 aprile 1951, n. 12 e dalla legge regionale 10 luglio 1953, n. 38, per la costruzione di alloggi a carattere popolare, lire 13.165.754.386;
- Cap. 21782 — Contributi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario dirette a promuovere, mediante il miglioramento e l'ammodernamento delle strutture fondiarie, l'aumento delle produzioni e la riduzione dei costi di produzione, nonché a migliorare le condizioni di vita delle campagne, lire 10.148.231.086;
- Cap. 21221 — Spese a pagamento non differito relative a sussidi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario eseguite a norma dell'articolo 2 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, lire 9.824.977.561;
- Cap. 26272 — Fondo destinato per la concessione di contributi costanti a favore dei comuni nelle spese per l'esecuzione di opere rientranti nelle categorie previste dall'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1953, n. 46, nonché a favore degli enti previsti dall'ultimo comma dell'articolo medesimo, limitatamente alle spese per l'esecuzione di opere, edifici da adibire a preventori o tubercolosari, lire 8 miliardi 509.400.116;
- Cap. 25308 — Contributi costanti a favore di Enti pubblici o di Società private per le finalità di cui all'articolo 23 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, articolo 23, della legge 17 aprile 1965, n. 8 ed articolo 26 della legge regionale 13 aprile 1966, n. 4, lire 6.104.188.032;
- Cap. 21778 — Concorso sui prestiti di esercizio erogati dagli Istituti od Enti esercenti il credito agrario alle Aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali od avversità atmosferiche, lire 5.532.195.365;

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- Cap. 26308 — Spese per l'esecuzione di opere pubbliche relative alla costruzione, al completamento, al miglioramento, alla riparazione, alla sistemazione e alla manutenzione di strade esterne, anche se di competenza degli enti locali della Regione, lire 5.367.735.762;
- Cap. 21779 — Contributi in conto capitale nella spesa per la realizzazione delle strutture e relative attrezzature e pertinenze occorrenti ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti, nonché per l'ampliamento e lo ammodernamento dei preesistenti impianti, lire 5.357.936.630;
- Cap. 26251 — Spese per l'esecuzione di opere pubbliche relative alla costruzione, al completamento, al miglioramento, alla riparazione, alla sistemazione e alla manutenzione di vie urbane, servizi del sottosuolo compresi quelli igienici in genere anche se di competenza degli enti locali della Regione, lire 5.346.382.950;
- Cap. 21785 — Concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario contratti a termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, dalle aziende agricole singole od associate per il miglioramento e l'ammodernamento delle strutture aziendali, lire 5 miliardi 198.094.015;
- Cap. 21784 — Contributi per l'attuazione di piani di elettrificazione agricola per usi domestici ed aziendali, lire 5.176.977.850;
- Cap. 25353 — Somma destinata alla costituzione del fondo di dotazione dell'Ente siciliano per la promozione industriale, lire 5.000.000.000.

PAGINA BIANCA

CONTO DEL PATRIMONIO

PAGINA BIANCA

I. — SITUAZIONE GENERALE DEL PATRIMONIO DELLA REGIONE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1971.

Alla chiusura dell'esercizio finanziario 1971 il conto generale del patrimonio della Regione presentava le seguenti risultanze:

Attività	L.	612.694.664.104
Passività	»	433.754.884.993

Con una eccedenza attiva di	L.	178.939.779.111
che rispetto a quella esistente alla chiusura dell'esercizio 1970	»	205.691.067.990

segna un peggioramento di L. 26.751.308.879

determinato dalle variazioni qui di seguito compendiate, verificatesi durante l'esercizio 1971 nelle consistenze patrimoniali accertate al 31 dicembre 1970:

Per le attività.

Aumenti:

nelle finanziarie	L.	431.501.533.549
nelle disponibili	»	309.291.990
nelle non disponibili	»	161.873.569
	L.	431.972.699.108

Diminuzioni:

nelle finanziarie	L.	398.213.933.199
nelle disponibili	»	212.499.696
	»	398.426.432.895
Aumento netto nelle attività	L.	33.546.266.213

Per le passività.

Aumenti:

nelle finanziarie	L.	181.610.050.148
nelle consolidate, perpetue, redimibili e diverse	»	4.292.772.303
	L.	185.902.822.451

Diminuzioni:

nelle finanziarie	L.	124.982.751.806
nelle consolidate, redimibili e diverse	»	622.495.553
	»	125.605.247.359

Aumento netto nelle passività » 60.297.575.092

torna così il peggioramento patrimoniale come sopra indicato in L. 26.751.308.879

II. — ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE.

Le attività e passività finanziarie della Regione alla chiusura dell'esercizio 1971 ammontavano rispettivamente a lire 481.666.456.345 ed a lire 413.305.912.930, con una eccedenza attiva di lire 68.360.543.413.

Ponendo a raffronto tale eccedenza attiva con quella esistente alla chiusura dell'esercizio 1970, di lire 91.700.241.405 risulta che la situazione finanziaria nell'esercizio 1971 ha registrato un peggioramento di lire 23.399.697.992.

I dati inerenti alla situazione finanziaria alla chiusura degli esercizi 1970 e 1971 sono qui di seguito riportati con la indicazione delle variazioni verificatesi nei singoli elementi finanziari durante l'esercizio 1971.

	Alla chiusura dell'esercizio 1970	Alla chiusura dell'esercizio 1971	Variazioni verificatesi durante l'eser- zio 1971
<i>Attività finanziarie:</i>			
Fondo di cassa	84.313.506.858	85.850.522.788	+ 1.537.015.930
Crediti di tesoreria	269.205.875	294.646.875	+ 25.441.000
Residui attivi di bilancio	363.796.143.260	395.521.286.680	+ 31.725.143.420
Insieme delle attività finanziarie	448.378.855.993	481.666.456.343	+ 33.287.600.350
<i>Passività finanziarie:</i>			
Debiti di tesoreria	2.120.118.093	1.364.606.363	- 755.511.730
Residui passivi di bilancio	354.558.496.495	411.941.306.567	+ 57.382.810.072
Insieme delle passività finanziarie	356.678.614.588	413.305.912.930	+ 56.627.298.342
Differenza fra le attività e passività finan- ziarie	+ 91.700.241.405	+ 68.360.543.413	- 23.399.697.992

III. — ATTIVITÀ E PASSIVITÀ NON FINANZIARIE.

Alla chiusura dell'esercizio 1971, le attività e le passività non finanziarie della Regione ammontavano rispettivamente a lire 131.028.207.761 ed a lire 20.448.972.063 con una eccedenza attiva di lire 110.579.235.698.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Confrontando tale eccedenza con quella esistente alla chiusura dell'esercizio 1970, di lire 113.990.846.585, si rileva che durante l'esercizio 1971 in tale settore del patrimonio regionale, si è avuto un peggioramento di lire 3.411.610.887, determinato dalle variazioni sottoindicate:

Per le attività.

Aumenti:

negli immobili, mobili, crediti e titoli di credito	L.	309.291.990
nei beni destinati ai servizi della Regione	»	140.406.555
nel materiale scientifico ed artistico	»	21.467.014
		<hr/>
	L.	471.165.559

Diminuzioni:

negli immobili, mobili e titoli di credito	»	212.499.696
		<hr/>
Aumento nelle attività	L.	258.665.863

Per le passività.

Aumenti:

nelle consolidate, perpetue, redimibili e diverse	L.	4.292.772.303
---	----	---------------

Diminuzioni:

nelle consolidate, perpetue, redimibili e diverse	»	622.495.553
---	---	-------------

Aumento netto nelle passività	»	3.670.276.750
---	---	---------------

torna, così, il peggioramento sopraindicato in	L.	3.411.610.887
--	----	---------------

IV. — RISULTATO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1971.

Come innanzi rilevato, il conto del patrimonio della Regione per l'esercizio 1971 si è chiuso con un peggioramento di lire 26.751.308.879 rispetto alle risultanze dell'esercizio precedente.

Occorre esaminare in questa sede, le componenti nette del detto peggioramento riportato nel conto delle rendite e delle spese (Sezione III del conto generale del patrimonio).

La gestione del bilancio di competenza.

Come può rilevarsi dalla « dimostrazione dei punti di concordanza fra gli accertamenti di competenza ed il conto patrimoniale » (Sezione II del conto patrimoniale), le entrate accertate nell'esercizio 1971 in lire 365.295.438.088 comportarono nel settore del patrimonio non finanziario, una diminuzione di attività di lire 189.575.415, per cui le entrate, depurate del totale delle dette variazioni, ammontarono a lire 365.105.862.673.

A loro volta, le spese accertate nell'esercizio in lire 366.596.374.196 comportarono nel detto settore, un aumento di attività di lire 719.699.909, onde le spese medesime, depurate del detto aumento, ammontarono a lire 365.876.674.287.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Oltre i dati sopra riportati, relativi alla gestione del bilancio per la competenza dell'esercizio 1971, sono compresi nel conto economico quelli concernenti:

La gestione dei residui degli esercizi precedenti.

Nella parte attiva del conto:

Diminuzioni nei residui passivi per rettificazioni e più esatti accertamenti	L.	9.538.101.348
Cui vanno aggiunte le spese imputate ai residui per l'acquisto di beni e per estinzione di passività	»	373.861.203
		<hr/>
	L.	9.912.062.551
		<hr/> <hr/>

Nella parte passiva del conto:

Diminuzione nei residui attivi per rettificazioni e più esatti accertamenti	L.	35.869.635.535
Entrate imputate ai residui attivi per vendite di beni, esazione di crediti ed accensioni di passività	»	22.924.281
		<hr/>
	L.	35.892.559.816
		<hr/> <hr/>

I dati suesposti possono essere riepilogati come segue:

Rendite ed altri aumenti patrimoniali:

Entrate di competenza dell'esercizio 1971 depurate delle variazioni verificatesi nel settore del patrimonio finanziario	L.	365.105.862.673
Diminuzioni nella gestione dei residui passivi degli esercizi precedenti	»	9.538.101.348
Spese imputate ai residui passivi per acquisto di beni e per estinzione di passività	»	373.961.203
		<hr/>
	L.	375.017.925.224

Spese ed altre diminuzioni patrimoniali:

Spese di competenza dell'esercizio 1971 depurate delle variazioni verificatesi nel settore del patrimonio non finanziario	L.	365.876.674.287
Diminuzioni nella gestione dei residui attivi degli esercizi precedenti	»	35.869.635.535
Entrate imputate ai residui attivi per vendite di beni, esazioni di crediti ed accensione di passività	»	22.924.281
		<hr/>
	»	401.769.234.103
		<hr/> <hr/>
Peggioramento patrimoniale	L.	26.751.308.879
		<hr/> <hr/>

**CONTO CONSUNTIVO
DELL'AZIENDA DELLE FORESTE DEMANIALI DELLA REGIONE SICILIANA
PER L'ESERCIZIO 1971**

I. — LA GESTIONE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 1971.

Nel bilancio di previsione dell'Azienda delle foreste demaniali per l'esercizio 1971 le entrate e le spese erano stabilite a pareggio nella somma complessiva di lire 1 miliardo 765.500.000.

A seguito delle variazioni di bilancio, apportate nel corso dell'esercizio, le previsioni del 1971 risultarono stabilite in via definitiva, e sempre a pareggio, nella somma complessiva di lire 1.877.534.875.

In sede consuntiva sono risultati i seguenti accertamenti:

Entrate	L.	1.839.911.475
Spese	»	1.671.236.870 (a)
		168.674.605
Con un avanzo accertato in . . .	L.	168.674.605

I dati della gestione di competenza sopra riportati riguardano il bilancio nel suo complesso.

Le risultanze della gestione relativa a ciascun titolo del bilancio sono le seguenti:

TITOLO I. — Entrate e spese correnti:

Per ciò che concerne detto titolo di bilancio, la gestione di competenza presenta i seguenti accertamenti:

Entrate	L.	1.727.876.600
Spese	»	858.129.535
		869.747.065
Avanzo accertato in	L.	869.747.065

che rispetto alla previsione definitiva

Entrate	L.	1.765.500.000
Spese	»	1.000.500.000
		765.000.000
Avanzo	»	765.000.000

rappresenta un miglioramento di L. 104.747.065

(a) Escluso l'avanzo di gestione di lire 1.328.475.808 (capitolo 1202) da versare al bilancio della Regione (capitolo 2651 entrata).

TITOLO II. — *Entrate e spese in conto capitale:*

Per ciò che riguarda detto titolo di bilancio, la gestione di competenza presenta i seguenti accertamenti:

Entrate	L.	112.034.875
Spese	»	813.107.335
		Disavanzo accertato in
	L.	701.072.460
che rispetto alla previsione definitiva		
Entrate	L.	112.034.875
Spese	»	877.034.875
		Disavanzo
	»	765.000.000
rappresenta un miglioramento di		
	L.	63.927.540

Il sopraindicato miglioramento di lire 104.747.065, registrato nella gestione di competenza dell'esercizio, risulta determinato da componenti positive e negative, le une rappresentate da:

Maggiori entrate accertate per	L.	54.877.870
Minori spese accertate per	»	142.370.465
		L. 197.248.335
e le altre rappresentate da:		
Minori entrate accertate	»	92.501.270
con un supero delle prime sulle seconde per l'appunto di		
	L.	104.747.065

Le maggiori entrate accertate rispetto alle previsioni definitive, si sono verificate nei seguenti capitoli di bilancio:

- Cap. 1201 - Interessi attivi sul conto corrente per il servizio di cassa dell'Azienda, lire 49.554.825.
- Cap. 1205 - Canoni di concessione di cave, lire 5.323.045.

Fra i minori accertamenti di entrata, rispetto alle previsioni definitive, sono da segnalare quelli verificatisi nei seguenti capitoli di bilancio:

- Cap. 1203 - Canoni di concessioni di terreni demaniali, lire 36.784.975.
- Cap. 1001 - Vendita dei prodotti delle Foreste demaniali, lire 33.800.015.

Per ciò che attiene, poi, alle economie accertate in confronto alle previsioni definitive della spesa, sono da menzionare per il loro elevato importo le seguenti:

lire 46.878.000 nel fondo di riserva per nuove e maggiori spese (cap. 1603), lire 35.747.070 nelle spese per la coltivazione ed il governo delle foreste: potatura, ripulitura e diradamenti, distruzione degli insetti e dei parassiti vegetali (cap. 1119), lire 11.041.925 nella manutenzione di immobili, strade, ponti, chiudende, sorgive, ed acquedotti (cap. 1123), lire 5.597.335 nelle imposte, sovrimeposte, canoni e censi contribuiti consorziali di bonifica (cap. 1104), lire 4.519.364 nelle opere per la lotta antincendi, compresa la manutenzione dei viali di sicurezza (cap. 1120) e lire 4.066.445 nelle spese di esercizio per manutenzione di vivai (cap. 1121).

Le voci « accensione di prestiti » e « rimborso di prestiti » iscritte in bilancio per memoria non presentano alcuno accertamento.

II. — LA GESTIONE DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI.

Alla chiusura del precedente esercizio le risultanze complessive riguardanti la gestione dell'esercizio stesso e degli esercizi anteriori erano le seguenti:

Residui attivi	L.	2.620.130.131
Residui passivi	»	5.711.463.974

Con una eccedenza passiva di	L.	3.091.333.843

Durante l'esercizio 1971, rispetto alla consistenza iniziale al 1° gennaio 1971, si sono verificate variazioni in diminuzione sia nei residui attivi per lire 18.488.576, sia nei residui passivi per lire 1.178.289.779.

Pertanto, rispetto alla consistenza dei residui accertati alla fine del precedente anno finanziario, la gestione dei residui degli esercizi precedenti si è chiusa con un miglioramento di lire 1.159.601.203.

III. — L'AVANZO DI GESTIONE.

L'avanzo di gestione risultante nell'esercizio 1971 si determina come segue:

Avanzo accertato nella gestione di competenza dell'esercizio	L.	168.674.605
cui si aggiunge il miglioramento accertato nella gestione dei residui	»	1.159.801.203

	L.	1.328.475.808 (b)

IV. — LA GESTIONE DI CASSA PER IL CONTO DEL BILANCIO.

Le operazioni di cassa riguardanti la gestione del bilancio 1971 presentano le seguenti risultanze:

Versamenti:

in conto competenza	L.	1.687.166.630
in conto residui	»	1.419.757.855

	L.	3.106.924.485

Pagamenti:

in conto competenza	L.	472.246.106
in conto residui	»	1.988.971.919

Con una eccedenza attiva di	»	2.461.218.025

	L.	645.706.460

(b) È da tenere presente che fra le entrate correnti vi è un contributo straordinario a pareggio, a carico della Regione, per lire 1.500.000.000 (capitolo 1101).

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

V. — I RESIDUI DI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 1971.

Alla chiusura dell'esercizio 1971 i residui da riportare all'esercizio 1972 figurano nel conto del bilancio per le seguenti cifre complessive:

Residui attivi	L.	1.334.628.545
Residui passivi	»	5.071.668.848
		<hr/>
Con una eccedenza passiva di	L.	3.737.040.303
che rispetto a quella esistente alla chiusura del precedente esercizio in	»	3.091.333.843
		<hr/>
pone in luce un peggioramento di	L.	645.706.460
		<hr/> <hr/>

VI. — LA SITUAZIONE GENERALE DEL PATRIMONIO DELL'AZIENDA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1971.

Alla chiusura dell'esercizio finanziario 1971 il conto generale del patrimonio dell'Azienda presentava le seguenti risultanze complessive:

Attività	L.	6.702.049.779
Passività	»	5.071.718.083
		<hr/>
Con una eccedenza attiva di	L.	1.630.331.696
che, rispetto a quella esistente alla chiusura dell'esercizio 1970 in	»	2.109.589.932
		<hr/>
segna un peggioramento di	L.	479.258.236

determinato dalle variazioni qui di seguito compendiate, verificatesi dal 1° gennaio 1971 al 31 dicembre 1971, nella consistenza patrimoniale accertata al 31 dicembre 1970:

Per le attività.

Aumenti:

nelle finanziarie	L.	3.259.668.330	
negli immobili, mobili e oggetti diversi	»	29.858.945	
nel materiale scientifico ed artistico	»	500.000	
		<hr/>	L.
			3.290.028.275

Diminuzioni:

nelle finanziarie	L.	3.899.464.456	
nei crediti e titoli di credito	»	509.617.181	
		<hr/>	»
			4.409.081.637

Diminuzione netta nelle attività L. 1.119.053.362

Per le passività.

Aumenti:

nelle finanziarie	L.	2.527.466.572
-----------------------------	----	---------------

Diminuzioni:

nelle finanziarie	»	3.167.261.698
-----------------------------	---	---------------

Diminuzione netta nelle passività » 639.795.126

Peggioramento L. 479.258.236

FONDO DI SOLIDARIETA NAZIONALE DELL'ESERCIZIO 1971
CONTO DEL BILANCIO

I. — LA GESTIONE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 1971.

Nel bilancio di previsione del Fondo di solidarietà nazionale per l'esercizio 1971, le entrate e le spese erano stabilite a pareggio nella somma complessiva di lire 99.687.500.000.

A seguito delle variazioni apportate nel corso dell'esercizio le previsioni risultarono stabilite in via definitiva come appresso:

Spese	L.	226.929.500.000
Entrate	»	114.687.500.000
Con una eccedenza passiva di	L.	<u>112.242.000.000</u>

In sede consuntiva sono risultati i seguenti accertamenti:

Spese	L.	226.929.499.850
Entrate	»	134.332.236.627
Con una eccedenza passiva di	L.	<u>92.597.263.223</u>

Risulta, pertanto, a chiusura di esercizio, un miglioramento rispetto alle previsioni definitive di lire 19.644.736.777.

Tale miglioramento è determinato da elementi positivi e negativi, gli uni rappresentati da:

Maggiori entrate accertate per	L.	19.644.736.627
e gli altri da:		
Minori spese accertate per	»	150
torna così il miglioramento di	L.	<u>19.644.736.777</u>

II. — LA GESTIONE DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI.

I residui degli esercizi anteriori risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente, sono stati ripresi nel 1971 per gli importi sottoindicati:

Residui attivi	L.	236.842.126.815
Residui passivi	»	432.606.638.641
Con una eccedenza passiva di	L.	<u>195.764.511.826</u>

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Dal consuntivo in esame si rileva che il sopraindicato importo dei residui attivi, ha subito durante l'esercizio 1971 una variazione in aumento per lire 886.337.251, mentre l'importo dei residui passivi ha subito, durante lo stesso esercizio, variazioni in diminuzione per un importo complessivo di lire 18.765.

Di conseguenza, le risultanze complessive della gestione in oggetto, alla chiusura dell'esercizio 1971, risultano così stabilite:

Residui attivi	L.	237.728.464.066
Residui passivi	»	432.606.619.876
Con una eccedenza passiva di	L.	<u>194.878.155.810</u>

Pertanto, la gestione dei residui si è chiusa con un miglioramento di lire 886.356.016.

Per quanto attiene alle variazioni verificatesi durante l'esercizio nei residui passivi, in rapporto alla consistenza al 1° gennaio 1970, essa rappresenta una vera e propria economia.

III. — LA GESTIONE DI CASSA PER IL CONTO DEL BILANCIO.

Le operazioni di cassa riguardanti la gestione del bilancio 1971, presentano le seguenti risultanze:

<i>Versamenti:</i>	L.	57.357.746.587
in conto competenza	»	91.886.337.251
in conto residui	L.	<u>149.240.083.838</u>
<i>Pagamenti:</i>		
in conto competenza	L.	49.031.835.350
in conto residui	»	<u>72.430.472.623</u>
Con una eccedenza attiva di	L.	<u>27.777.775.865</u>

IV. — RESIDUI DI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 1971.

Alla chiusura dell'esercizio 1971 i residui da riportare all'esercizio 1972 figuravano nel conto del bilancio per le seguenti cifre complessive:

Residui attivi	L.	222.820.616.855
Residui passivi	»	446.517.081.732
Con una eccedenza passiva di	L.	<u>223.696.464.877</u>
la quale, rispetto a quella esistente alla chiusura dell'esercizio 1970 in	»	<u>195.764.511.826</u>
pone in luce un peggioramento di	L.	<u>27.931.953.051</u>

CONTO DI CASSA — RESIDUI ATTIVI — RESIDUI PASSIVI

Le attività e le passività patrimoniali del Fondo alla chiusura dell'esercizio 1971 ammontavano rispettivamente a lire 477.817.154.579 ed a lire 446.517.081.732 con una eccedenza attiva di lire 31.300.072.847.

Ponendo a raffronto tale eccedenza attiva con quella esistente alla chiusura dell'esercizio 1970 in lire 31.454.250.033 risulta che la situazione patrimoniale dell'esercizio 1971 ha avuto un peggioramento di lire 154.177.186.

I dati inerenti alla situazione patrimoniale alla chiusura degli esercizi 1970 e 1971 sono di seguito riportati con la indicazione delle variazioni verificatesi nei singoli elementi patrimoniali nell'esercizio 1971.

	Alla chiusura dell'esercizio 1970	Alla chiusura dell'esercizio 1971	Variazioni verificatesi durante l'esercizio 1971
Attività:			
Fondo di cassa	227.218.761.859	254.996.537.724	+ 27.777.775.865
Residui attivi	236.842.126.815	222.820.616.855	- 14.021.509.960
Insieme delle attività	464.060.888.674	477.817.164.579	+ 13.756.265.905
Passività:			
Residui passivi	432.606.638.641	446.517.081.732	+ 13.910.443.091
Differenza	31.454.250.033	31.300.072.847	- 154.177.186

PAGINA BIANCA

PARTE II.

**CONSIDERAZIONI
SU TALUNI SETTORI DI ATTIVITA
DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE**

PAGINA BIANCA

PROFILI ORGANIZZATIVI.

L'ordinamento dell'Amministrazione centrale della Regione siciliana è disciplinato dalla legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, le cui disposizioni sono state ampiamente commentate nelle precedenti relazioni.

L'organizzazione amministrativa della Regione riproduce nelle linee essenziali quella dello Stato ed è ordinata nella Presidenza della Regione ed in dieci Assessorati, cui fanno capo una o più direzioni regionali, amministrative e tecniche (anche se queste ultime vengono individuate con il nome di Uffici o di Ispettorati con denominazioni diverse) secondo quanto indicato nella tabella A annessa alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7.

Quest'ultima legge, concernente l'ordinamento degli Uffici e del personale dell'Amministrazione regionale, ha lasciato immutata l'organizzazione verticistica nei singoli rami di amministrazione, ma ha modificato radicalmente quella degli uffici.

Le innovazioni riguardano la soppressione di tutte le unità organizzative tradizionali all'interno di ciascun ramo di amministrazione e l'istituzione di un consiglio di direzione (in parte di composizione elettiva, organo consultivo per quanto attiene all'organizzazione amministrativa ed all'impiego di personale) e dei gruppi di lavoro, costituenti le unità operanti nell'ambito delle direzioni.

Presso ciascun ramo dell'Amministrazione regionale è stata istituita la conferenza dei dirigenti, competente ad esprimere pareri sulle linee fondamentali dell'azione amministrativa che, secondo alcune norme della stessa legge, deve essere organizzata in modo da assicurare la migliore efficienza, la tempestività, la collaborazione con le categorie direttamente interessate; l'autonomia e la responsabilità dei singoli operatori; la pubblicità dei singoli atti amministrativi (anche al fine di consentire, compatibilmente con l'interesse pubblico, l'iniziativa popolare di controllo e stimolo dell'azione amministrativa) e delle procedure relative ad atti e provvedimenti di competenza di ciascuna amministrazione.

Già nella precedente relazione sono state poste in risalto le norme di cui agli articoli 52 e 53 della predetta legge n. 7 del 1971 che stabiliscono, la prima, la responsabilità amministrativa dell'impiegato regionale per i danni arrecati all'Amministrazione mediante violazioni di obblighi di servizio commesse con dolo o colpa grave, mentre la seconda norma stabilisce che l'Amministrazione debba rimborsare al dipendente dichiarato esente da responsabilità le spese sostenute per il giudizio dinanzi alla Corte dei conti.

La Sezione giurisdizionale siciliana ha rimesso alla Corte costituzionale la questione sulla legittimità costituzionale delle predette norme, sia perché esse attengono alla giurisdizione, settore riservato esclusivamente allo Stato, e sia perché fonte di disparità di trattamento nell'ipotesi — tutt'altro che infrequente — di *vocatio in ius in solido* di dipendenti regionali e statali, in quanto nei confronti di questi ultimi non possono operare la limitazione di responsabilità al dolo od alla colpa grave, né il diritto ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per il giudice dinanzi alla Corte dei conti conclusosi con la dichiarazione di esenzione da responsabilità.

La Corte costituzionale non si è ancora pronunciata sulla questione e tuttavia è opportuno sottolineare che con le norme suindicate l'Assemblea regionale ha affrontato due temi fondamentali nella problematica della responsabilità dei dipendenti.

IL PERSONALE.

La legge regionale 23 marzo 1971 n. 7, concernente l'ordinamento degli Uffici e del personale dell'Amministrazione regionale, ha soppresso le tradizionali carriere in precedenza previste per i dipendenti regionali e tutte le qualifiche nell'ambito di ciascuna carriera, abo-

lendo il sistema delle promozioni e dei concorsi per il passaggio da determinate qualifiche ad altre della stessa carriera.

Il personale regionale risulta distinto in amministrativo e tecnico, secondo che appartenga ai ruoli amministrativi ovvero a quelli tecnici, e per ciascuna delle due categorie di dipendenti sono previste alcune qualifiche, determinate, per il personale amministrativo, in numero di sei: direttore regionale; dirigente; assistente; archivista dattilografo; agente tecnico o commesso; operaio.

Anche il personale dei ruoli tecnici risulta distinto in alcune qualifiche, generalmente in numero di tre, variamente denominate (direttore, consigliere e segretario per l'ufficio legislativo e legale; ragioniere generale, dirigente ed assistente per la Ragioneria generale; ispettore regionale sanitario, ispettore sanitario ed assistente sanitario per l'Ispettorato regionale sanitario, ecc.) ma legislativamente equiparate alle qualifiche di direttore regionale, dirigente ed assistente. Per alcuni ruoli tecnici (ad esempio: ruolo tecnico dell'agricoltura, ruolo tecnico delle foreste, ruolo tecnico veterinario) sono previste soltanto due qualifiche, equiparate a quelle di dirigente ed assistente.

La legge determina le attribuzioni delle varie qualifiche, le norme per l'accesso a ciascuna di esse e quelle per il passaggio da alcune determinate qualifiche ad altre (ad esempio, gli assistenti, con almeno 10 anni di servizio nella qualifica, possono transitare nella qualifica di dirigente mediante pubblico concorso per esami, al quale sono ammessi a partecipare insieme ai cittadini italiani in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, o scienze politiche, o economia e commercio, o scienze statistiche).

Per la determinazione del trattamento economico di ciascuna qualifica la legge ha stabilito corrispondenti classi di stipendio.

Bisogna precisare, però, che le classi di stipendio previste dalla legge sono distinte in sei gruppi, ma ciascun gruppo non corrisponde alle sei qualifiche suindicate nelle quali è stato distinto il personale amministrativo regionale.

In particolare, quattro gruppi di classi di stipendio sono stati determinati in corrispondenza di altrettante qualifiche (e precisamente in relazione alle qualifiche di direttore regionale, di dirigente, di assistente, di archivista dattilografo) mentre per le qualifiche del Segretario generale e del Ragioniere generale è stata determinata una classe di stipendio particolare ed, infine, per le qualifiche di commesso, agente tecnico ed operaio (differenziate in rapporto alle attribuzioni proprie di ciascuna di esse ed ai requisiti per accedere alle stesse) è stata prevista una equiparazione economica, in quanto risultano comprese in una sola classe di stipendio.

Per ciascuna delle qualifiche di dirigente, assistente ed archivista-dattilografo sono previste sei classi successive di stipendio, conseguibili per anzianità da ogni dipendente cui sia stata attribuita una delle predette qualifiche. In questo modo è stata assicurata al personale una progressione economica che si aggiunge a quella dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, nella misura del 2,50 per cento della retribuzione, per ogni biennio di permanenza in ciascuna classe di stipendio.

Per ciascuna delle rimanenti qualifiche, considerate secondo i raggruppamenti già indicati, è stata prevista una sola classe di stipendio (rispettivamente in corrispondenza delle qualifiche di direttore regionale; di segretario regionale e di ragioniere generale; di commesso, agente tecnico ed operaio).

Per i dipendenti cui siano state attribuite le predette qualifiche, la progressione economica si realizza esclusivamente attraverso l'attribuzione degli aumenti periodici biennali di stipendio (che per le qualifiche di commesso, agente tecnico ed operaio vengono calcolati nella misura del 4 per cento della retribuzione) e non anche attraverso il conseguimento di successive classi di stipendio esclusivamente per anzianità (come si verifica per le qualifiche di dirigente, assistente ed archivista dattilografo).

Tuttavia recentemente, con l'articolo 26 della legge regionale 20 marzo 1972, n. 11, sono state praticamente stabilite successive classi di stipendio conseguibili per anzianità dai dipendenti con le qualifiche di commesso, agente tecnico e operaio, in quanto è stato previsto che,

per tale personale, gli aumenti periodici di stipendio debbano essere calcolati, per ciascun biennio, sulla retribuzione corrisposta per il biennio precedente. L'anzidetta norma ha stabilito, altresì, che la retribuzione risultante dal predetto calcolo (e cioè la retribuzione iniziale aumentata dai successivi aumenti periodici biennali di stipendio) debba costituire la base per la determinazione del compenso spettante per il lavoro straordinario effettuato dai predetti dipendenti.

La progressione economica del personale appartenente ai ruoli tecnici è, generalmente, identica a quella del personale del ruolo amministrativo con una sola eccezione per i dirigenti o qualifiche equiparate dei ruoli tecnici per l'accesso ai quali è richiesto, in aggiunta al diploma di laurea, il possesso di un titolo di abilitazione professionale. A tali dirigenti è attribuita, all'atto dell'immissione in ruolo, la classe di stipendio immediatamente successiva a quella iniziale prevista per i dirigenti amministrativi ed i periodi di anzianità, per il passaggio alle successive classi di stipendio, sono ridotti di un quinto (nota *b* alla tabella *N* allegata alla legge n. 7 del 1971).

Bisogna anche segnalare che al capo di un ufficio tecnico (ragioniere generale) pur legislativamente equiparato al direttore regionale, è riconosciuta una classe di stipendio diversa e comunque superiore rispetto a quella attribuita al direttore regionale.

La legge regionale n. 7 del 1971 ha previsto distinti ruoli per il personale tecnico regionale ed un solo ruolo per tutto il personale amministrativo. I posti di quest'ultimo ruolo sono stati ridotti di circa il 50 per cento rispetto ai posti previsti nei ruoli precedentemente in vigore e sono stati determinati complessivamente, per le varie qualifiche, nel numero di 3.545.

Il titolo IV della legge n. 7 del 1971 contiene alcune norme transitorie che stabiliscono i criteri in base ai quali si debba determinare la qualifica ed il posto che spettano, nel ruolo amministrativo o nei ruoli tecnici, a ciascun dipendente regionale in servizio alla data in cui la predetta legge è entrata in vigore.

Per effetto della riduzione complessiva dei posti nei ruoli organici, amministrativi e tecnici, si è resa indispensabile la norma secondo cui l'inquadramento dei dipendenti, in servizio alla data di entrata in vigore della citata legge n. 7 del 1971, può esser disposto anche in soprannumero rispetto ai posti previsti in organico per la qualifica che debba essere attribuita a ciascun dipendente.

L'applicazione della legge in esame ha proposto numerosi problemi interpretativi, alcuni dei quali meritano un breve cenno, anche se la Corte non si è definitivamente pronunciata su di essi.

Nella prima fase dell'applicazione della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7 è stata, innanzitutto, affrontata la questione relativa all'individuazione dell'organo competente ad emanare i provvedimenti di inquadramento del personale regionale nelle varie qualifiche del ruolo del personale amministrativo e di attribuzione a ciascun dipendente della classe di stipendio secondo le disposizioni dell'articolo 75.

La Corte ha ritenuto che tale competenza spetti alla Presidenza della Regione in relazione all'unicità del ruolo che comporta la sua costituzione presso la Presidenza stessa (articolo 11 legge regionale n. 7 del 1971). Tuttavia la persistenza nel bilancio regionale per il 1971, delle rubriche che si ripartivano la spesa per il personale tra i vari Assessorati e che, quindi, perpetuavano sotto il profilo contabile, la preesistente pluralità dei ruoli, ha portato a ritenere che i singoli Assessori potessero attribuire, ai propri dipendenti, il trattamento economico a ciascuno di essi spettante, in conformità e nei limiti dell'articolo 75 della citata legge regionale n. 7 del 1971.

Aderendo a tale criterio interpretativo, le varie Amministrazioni regionali, per tutto l'anno 1971, hanno provveduto ad attribuire direttamente ai propri dipendenti (appartenenti ai ruoli propri di ciascuna Amministrazione prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 7) il trattamento economico a ciascuno spettante ai sensi del citato articolo 75, mentre le predette Amministrazioni si sono astenute dal provvedere al collocamento dei loro dipendenti nel ruolo organico (o in soprannumero nel predetto ruolo) dal momento che tale competenza, come si è visto, spetta esclusivamente alla Presidenza della Regione.

Bisogna tuttavia rilevare che, durante l'anno 1971, la Presidenza della Regione non ha provveduto ad inquadrare il personale amministrativo regionale nel ruolo unico istituito con la citata legge n. 7 del 1971.

Per completezza è opportuno altresì precisare che, con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1972, le varie Amministrazioni regionali non hanno più provveduto ad attribuire, ai dipendenti in servizio presso di esse, il trattamento economico spettante a ciascun impiegato ai sensi del citato articolo 75 in quanto, nel predetto bilancio preventivo per il 1972, tutte le spese per il personale risultano stanziare in appositi capitoli inseriti nella rubrica della Presidenza della Regione. Tali capitoli di spesa risultano distinti in tanti articoli quante sono le varie amministrazioni regionali. Al fine di evitare ritardi nel pagamento di quanto spettante ai dipendenti regionali, l'articolo 32 della legge di approvazione del predetto bilancio (20 marzo 1972, n. 13) ha stabilito che i provvedimenti inerenti al pagamento delle competenze principali ed accessorie in favore del personale assegnato a ciascun Assessorato, fossero disposti dai rispettivi Assessori (con evidente deroga alla competenza del Presidente della Regione). Analoga deroga è stata prevista per i provvedimenti in ordine al lavoro straordinario ed alle missioni del personale assegnato a ciascun Assessorato, in quanto la competenza ad emanare tali provvedimenti è stata attribuita ai rispettivi Assessori. In quest'ultimo caso, le spese scaturenti da provvedimenti in ordine al lavoro straordinario ed alle missioni del personale, fanno carico, ai sensi del terzo comma del citato articolo 32, agli appositi stanziamenti previsti per ciascun articolo dei competenti capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa annesso alla predetta legge n. 13 del 1972, capitoli iscritti nella rubrica della Presidenza della Regione.

Altro problema presentatosi durante la prima applicazione della legge regionale del 1971, è stato quello relativo all'individuazione delle conseguenze giuridiche della determinazione, contenuta nella predetta legge, dell'importo mensile netto degli stipendi da corrispondere ai dipendenti regionali. Invero, la legge 23 marzo 1971, n. 7, ha stabilito gli importi netti mensili degli stipendi da corrispondere ai dipendenti regionali con decorrenza 1° luglio 1970. La determinazione dell'importo netto dello stipendio ha condotto l'interprete ad individuare lo stipendio lordo rispetto al quale acquista pieno significato l'espressione di « stipendio netto ». Invero partendo dalla base dello stipendio mensile netto fissato dal legislatore con decorrenza dal 1° luglio 1970 e tenendo conto delle leggi in materia di ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali in vigore all'anzidetta data, sono stati determinati gli importi annui lordi costituenti l'effettiva retribuzione che, una volta così stabilita, non può subire variazioni se non per effetto di una legge.

Senonché la Ragioneria Generale, nel predisporre i prontuari delle competenze dovute al personale a decorrere dal 1° gennaio 1971, ha proceduto a variare in aumento o in diminuzione, secondo i casi, gli importi lordi delle retribuzioni, determinati con effetto dal 1° luglio 1970. Le variazioni sono state apportate in misura corrispondente al maggior carico tributario o allo sgravio fiscale scaturente dall'applicazione del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

Secondo l'interpretazione che stà alla base dei citati prontuari predisposti dalla Ragioneria, a ciascun dipendente regionale, pur dopo l'entrata in vigore della legge statale n. 1034 del 1970, avrebbe dovuto essere mantenuto lo stipendio mensile netto fissato dalla legge regionale n. 7 del 1971. Quindi, gli stipendi dei dipendenti regionali, secondo tale interpretazione, non avrebbero dovuto risentire né del maggior carico tributario previsto, al di sopra di un determinato ammontare, dalla citata legge statale n. 1034 del 1970, né della maggiore misura degli sgravi fissati, dalla stessa legge, per gli stipendi inferiori ad una determinata somma.

La Corte, invece, ha ritenuto che la legge regionale n. 7 del 1971 non autorizza a variare gli importi lordi degli stipendi, e che la legge statale n. 1034 del 1970 non ha inteso esonerare i dipendenti della Regione siciliana dalle statuizioni in essa contenute, per cui tutte le Amministrazioni regionali hanno provveduto ad apportare le detrazioni, in applicazione della legge statale n. 1034 del 1970, sull'ammontare dello stipendio determinato al lordo delle ritenute, con effetto dal 1° luglio 1970.

Altri problemi sono sorti per l'interpretazione dell'articolo 75 della citata legge regionale n. 7 del 1971.

Il primo comma dell'articolo 75 della citata legge ha stabilito che al personale dell'Amministrazione regionale competano, a decorrere dal 1° luglio 1970, gli stipendi previsti nella annessa tabella *N*, secondo le corrispondenze, indicate nella tabella *O*, fra i cessati coefficienti e le nuove classi di stipendio, sulla base del coefficiente posseduto o maturato alla data suddetta. Per coefficiente « maturato » è stato inteso il coefficiente, corrispondente ad una determinata qualifica del precedente ordinamento, per il cui conferimento il dipendente regionale si trovi in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi, quando non sia stato emesso il relativo decreto di promozione.

Il secondo comma del citato articolo 75 ha altresì stabilito che al personale in servizio alla data di pubblicazione della legge (pubblicazione avvenuta il 23 marzo 1971) debba essere attribuita, a decorrere dal 1° luglio 1970, la classe di stipendio corrispondente all'anzianità da ciascuno posseduta alla data suddetta nella carriera di appartenenza, secondo i tempi di permanenza indicati nella tabella *N* e relative note. Per la prima applicazione della legge la anzianità posseduta può essere utilizzata solo per il passaggio alla classe di stipendio successiva a quella corrispondente al coefficiente posseduto. Per il passaggio alle successive classi di stipendio l'anzianità residua potrà essere utilizzata per il 50 per cento, con eccezioni per il personale che si trovi in speciali situazioni legislativamente indicate, in presenza delle quali l'anzianità residua potrà essere utilizzata, ai suddetti fini per il 75 per cento.

Il problema dell'attribuzione a ciascun dipendente regionale del nuovo trattamento economico sulla base delle predette norme è stato complicato dalla contemporanea applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante benefici a favore degli ex combattenti, legge che durante l'anno 1970 non aveva trovato applicazione per mancanza di stanziamento nel bilancio regionale.

Al riguardo la Corte ha ritenuto che i benefici bellici previsti dall'articolo 1 della legge n. 336 del 1970, così come chiarito dall'articolo 2 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, sono utili sia ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, sia ai fini della riduzione dei tempi di attesa per il conferimento della successiva classe di stipendio ed ha precisato che, in relazione al riassetto delle retribuzioni da effettuare in applicazione dell'articolo 75 della legge regionale n. 7 del 1971, occorra distinguere l'ipotesi in cui il destinatario abbia chiesto la retrodatazione al 1° gennaio 1969 degli effetti economici dei benefici bellici (articolo 6 della citata legge n. 336) dall'ipotesi in cui detta retrodatazione non sia stata richiesta.

Nel primo caso, per la valutazione da effettuare in applicazione del citato articolo 75, la anzianità da prendere in considerazione è quella posseduta dai soggetti al 1° luglio 1970, cui va aggiunta con riferimento alla medesima data, l'anzianità convenzionale derivante dal riconoscimento dei benefici bellici di cui al citato articolo 1 della legge n. 336 del 1970.

Nel secondo caso, ed in particolare quando i benefici in argomento vengano chiesti con decorrenza posteriore al 1° luglio 1970, l'anzianità aggiuntiva, così risultante, opera autonomamente e va valutata, per i conseguenziali effetti, sugli aumenti periodici e sull'attribuzione della successiva classe di stipendio, alla stregua di una anzianità maturata nella carriera dopo la data del 1° luglio 1970.

Altri problemi ha sollevato l'applicazione della nota *c* alla tabella *N* allegata alla legge n. 7 del 1971, che stabilisce i criteri per l'adeguamento delle retribuzioni al costo della vita.

In particolare, in luogo dell'assegno integrativo speciale previsto per i dipendenti statali dalla legge nazionale 27 maggio 1959 n. 324, la citata disposizione regionale ha introdotto un nuovo meccanismo in base al quale la variazione percentuale dell'indice del costo della vita, accertata dall'Istituto centrale di statistica annualmente in relazione al periodo ottobre-ottobre, opera direttamente fino al limite di lire 100.000 mensili, con decorrenza dall'anno successivo a quello del periodo di rilevamento della variazione percentuale da applicare, e con arrotondamenti, per difetto o per eccesso, delle frazioni di unità fino a 50 centesimi o, rispettivamente, superiori presentate dalle predette percentuali.

La legge in esame, pubblicata il 24 marzo 1971 ed entrata in vigore l'8 aprile successivo, ha stabilito, con norma transitoria, che i nuovi stipendi « con i conseguenti effetti...

sull'adeguamento delle retribuzioni» competano al personale dal 1° luglio 1970. Ha omesso, però, di precisare — come invece sarebbe stato opportuno nel passaggio da un sistema di adeguamento ad un altro del tutto diverso — la data di decorrenza del nuovo meccanismo, e precisamente se il primo indice di base debba riferirsi all'ottobre del 1969, oppure all'ottobre 1970 o, in terza ipotesi, al luglio 1970.

L'Amministrazione, in un primo tempo, ha adottato una soluzione intermedia. Accertato nel 2 per cento l'incremento (arrotondato per difetto) dell'indice dei prezzi relativo al periodo aprile-ottobre 1970, ha disposto un corrispondente aumento delle retribuzioni, nel limite di legge, con decorrenza 1° gennaio 1971.

Ma poi, in seguito a ripensamento, ha annullato tale atto ed ha optato per la prima delle tre ipotesi sopra accennate, e quindi ha considerato come indice di base quello rilevato nell'ottobre del 1969 ed ha applicato sugli stipendi regionali, a decorrere dal 1° gennaio 1971, l'incremento dell'indice dei prezzi accennato, nel periodo ottobre 1969-ottobre 1970, nella misura del 6 per cento (arrotondata per eccesso).

La Corte, però, in Sezione di controllo, non ha condiviso le tesi dell'Amministrazione ed ha considerato che la decorrenza dei nuovi stipendi dei dipendenti regionali dal 1° luglio 1970, disposta con legge formata nel marzo del 1971, non sia stata stabilita a caso, ma costituisca un ragionato termine di riferimento in relazione al quale il legislatore abbia tenuto presente lo stato di fatto esistente a quella data anche per ciò che concerne il costo della vita, e quindi il potere di acquisto delle retribuzioni stesse.

Inoltre, secondo la Corte, la disposizione transitoria contenuta nell'articolo 75, per la parte in cui stabilisce che dal 1° luglio 1970 competono al personale i nuovi stipendi « con i conseguenti effetti... sull'adeguamento delle retribuzioni » non significa (come invece sostenuto dall'Amministrazione) che l'adeguamento debba risentire delle variazioni del costo della vita anteriori al 1° luglio 1970, ma significa soltanto che da tale data i nuovi stipendi debbono avere effetto anche sull'adeguamento; cioè che l'adeguamento deve essere effettuato sulla base dei nuovi stipendi, così come sulla base di questi devono essere determinati — come vi si legge — gli aumenti periodici, i compensi per lavoro straordinario e la tredicesima mensilità.

La norma, invero, potrebbe a prima vista apparire superflua per quanto riguarda l'adeguamento al costo della vita; ma non lo è se si considera che altrimenti, essendo la legge entrata in vigore nell'aprile del 1971, il meccanismo di adeguamento si sarebbe mosso soltanto nell'ottobre 1971 e perciò avrebbe prodotto i primi benefici dal gennaio 1972.

In definitiva la Corte ha ritenuto che gli stipendi fissati dalla legge regionale n. 7 del 1971 debbano ritenersi aggiornati al 1° luglio 1970, e che quindi nessuna modifica di essi possa trovar causa nei fatti o circostanze avvenuti prima di tale data.

Tale tesi, peraltro, trova conferma nel fatto che fino al 30 giugno 1970 il personale regionale ha fruito dell'assegno integrativo speciale di cui alla legge statale 27 maggio 1959, n. 324, conseguentemente, poiché fino a tale data ha operato il sistema di adeguamento che è alla base di detto assegno, non può nello stesso periodo — in mancanza di una norma esplicita — operare anche il nuovo sistema di adeguamento istituito dalla legge di riforma per sostituire il primo e non per sovrapporvisi.

A notevoli contrasti interpretativi ha dato luogo l'applicazione dell'articolo 10 della legge regionale 4 giugno 1970, n. 5, che stabilisce il divieto della corresponsione di compensi ai dipendenti regionali chiamati a far parte di comitati, commissioni, consigli e collegi operanti nell'ambito dell'Amministrazione centrale e periferica della Regione.

La Sezione del controllo, con nota di coordinamento, ha precisato, condividendo l'interpretazione data alla citata norma dalla Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, che il divieto sancito dall'articolo 10 riguardava soltanto i dipendenti regionali chiamati a far parte di commissioni, consigli e comitati vari in data successiva a quella in cui è entrata in vigore la legge n. 5 del 1970, mentre i dipendenti già facenti parte, alla predetta data, dei medesimi organi collegiali, avrebbero potuto continuare a percepire legittimamente i compensi previsti in ciascun caso. Successivamente, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con proprio parere, su richiesta della Presidenza della Re-

gione, ha espresso l'avviso che la suindicata norma fosse di immediata applicazione nei confronti di tutti i dipendenti regionali i quali, alla data in cui la predetta legge è entrata in vigore, si trovassero a far parte di organi collegiali inquadrati organicamente nell'apparato burocratico della Regione ed esplicanti attività per il conseguimento di fini propri della Regione stessa.

Alla seduta dell'Assemblea regionale siciliana del 25 gennaio 1972, il rappresentante del Governo regionale, rispondendo ad una interpellanza formulata in seguito ai predetti contrasti interpretativi, ha precisato che la Presidenza della Regione aveva comunicato il citato parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa « a tutte le singole branche dell'Amministrazione per loro regolamento, anche nell'esercizio della vigilanza sugli enti e per l'attuazione puntuale del divieto, con le modalità del caso ».

Nonostante qualche resistenza l'Amministrazione ha cominciato ad applicare il citato articolo 10 della legge regionale n. 5 del 1970 secondo l'interpretazione risultante dal parere espresso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana e fatta propria dalla Presidenza della Regione.

IL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.

Il trattamento di quiescenza dei dipendenti regionali viene computato, con riferimento al numero degli anni di servizio utili, sulla base pensionabile costituita dallo stipendio annuo lordo al quale ciascun dipendente ha diritto al momento della cessazione del rapporto di impiego, più la tredicesima mensilità annua lorda relativa allo stipendio di cui sopra.

L'inserimento della tredicesima mensilità nella base pensionabile è previsto dalla legge regionale 5 ottobre 1965, n. 25, di interpretazione autentica dell'articolo 6 della legge regionale 1° febbraio 1963, n. 11.

Il trattamento economico attualmente in vigore, da assumere a base del computo della pensione spettante a ciascun dipendente regionale è quello previsto dalla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7.

Ciascun pensionato ha diritto al trattamento di quiescenza determinato nel modo suindicato ed anche alla corresponsione della tredicesima mensilità in misura pari ad un dodicesimo del trattamento annuo di quiescenza, e tale tredicesima è una componente del trattamento pensionistico diversa da quella che concorre a formare la base pensionabile.

Dopo l'entrata in vigore della legge regionale n. 7 del 1971, è stato sollevato il problema della competenza ad emanare i provvedimenti di liquidazione e quelli di riliquidazione delle pensioni sulla base del nuovo trattamento economico ed è stato ritenuto che tale competenza spetti alla Presidenza della Regione.

Bisogna ricordare che nella prima fase di applicazione della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, è stata proposta una interpretazione delle varie norme che stabiliscono gli elementi del computo del trattamento di quiescenza, la quale conduceva ad escludere dal predetto computo la tredicesima mensilità.

Tale interpretazione veniva ancorata al secondo comma dell'articolo 6 della legge regionale 1° febbraio 1963, n. 11, secondo il quale la liquidazione del trattamento di quiescenza è effettuata « sull'intero ammontare degli emolumenti fissi o continuativi che il dipendente percepisce » ed alla considerazione che il predetto ammontare, ai sensi della citata legge regionale n. 7 del 1971, è costituito dallo stipendio annuo lordo, determinato sulla base degli importi mensili netti stabiliti dalla tabella N n. 1 annessa alla legge stessa, maggiorato dagli aumenti periodici e dall'adeguamento al costo della vita secondo quanto indicato, rispettivamente, alle note a) e c) alla predetta tabella N. In base a tali premesse, è stato rilevato che la tredicesima mensilità viene erogata una volta all'anno e costituisce un elemento retributivo a sé stante che, pur essendo fisso, e periodico, non sarebbe però continuativo e, pertanto, non potrebbe concorrere a formare la base pensionabile.

A sostegno di tale tesi veniva, altresì, addotta la considerazione che, prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 7 del 1971, la tredicesima mensilità veniva inclusa nella

base pensionabile ai sensi di una norma a carattere transitorio, quale l'articolo 31 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, richiamata in altra norma transitoria e cioè nel primo comma dell'articolo 6 della legge regionale n. 11 del 1963, ed insieme a questa oggetto della interpretazione autentica di cui alla legge regionale 5 ottobre 1965, n. 25. Invero, il carattere transitorio del citato articolo 31 è stato individuato con sicurezza proprio per la scadenza fissata nel medesimo articolo « fino a quando la parte fissa e continuativa del trattamento economico non verrà riordinata ».

In base alla tesi esaminata, la scadenza fissata in tale norma transitoria si sarebbe verificata con l'entrata in vigore della legge regionale n. 7 del 1971 la quale ha riordinato — ed in modo radicale — la parte fissa e continuativa del trattamento economico.

In definitiva, secondo l'indirizzo interpretativo considerato, l'articolo 31 della legge regionale n. 2 del 1962, come pure il primo comma dell'articolo 6 della legge regionale n. 11 del 1963 che ad esso fa rinvio, dovrebbero intendersi caducati con l'entrata in vigore del nuovo sistema retributivo di cui alla legge n. 7 del 1971 e, conseguentemente, dovrebbe considerarsi abrogata anche la legge regionale n. 25 del 1965 che ha interpretato le predette norme.

Tale tesi, però, non è stata seguita soprattutto per la considerazione che il diritto del personale regionale al trattamento di quiescenza commisurato alle voci retributive di cui all'articolo 31 della citata legge regionale n. 2 del 1962, pur disciplinato dal legislatore come un diritto soggettivo condizionato al riordinamento della parte fissa e continuativa del trattamento economico, non ha subito modifiche quando si è avverata la condizione, e cioè con la entrata in vigore della legge regionale 1° febbraio 1963, n. 11 con la quale la Regione ha riordinato il trattamento economico spettante ai propri dipendenti mediante il conglobamento e l'adeguamento delle retribuzioni, tanto è vero che il legislatore, per evitare ogni dubbio al riguardo, con la legge n. 25 del 1965 ha chiarito che l'espressione « fermo restando il disposto dell'articolo 31 della legge 23 febbraio 1962, n. 2 », contenuta nell'articolo 6 della citata legge n. 11 del 1963, doveva essere interpretata nel senso che le voci retributive indicate nel richiamato articolo 31 (con esclusione dell'aggiunta di famiglia e delle indennità soppresse e conglobate) costituivano l'intero ammontare degli emolumenti di cui al secondo e quarto comma del predetto articolo 6, concernenti, tra l'altro, la liquidazione della pensione.

Poiché tra le voci retributive indicate nel citato articolo 31 della legge n. 2 del 1962 è compresa la tredicesima mensilità, questa deve essere considerata quale elemento costitutivo della base pensionabile fino a quando altra legge non intervenga a disciplinare espressamente gli elementi del computo del trattamento di quiescenza, e quindi la nuova modifica della parte fissa e continuativa del trattamento economico, disposta recentemente con la legge n. 7 del 1971, non può avere alcun effetto sugli elementi costitutivi della base pensionabile, che continuano ad essere quelli legislativamente fissati, anche con la legge interpretativa n. 25 del 1965, tra i quali è compresa appunto la tredicesima mensilità.

Altri problemi, tuttavia, sono sorti in ordine alla individuazione del corretto modo di computare la tredicesima mensilità, ai fini della determinazione della base pensionabile. Invero, la citata legge regionale n. 7 del 1971, come già evidenziato, ha determinato gli stipendi dei dipendenti regionali nella misura netta mensile ed, altresì, ha fissato al netto la tredicesima mensilità in misura pari alla retribuzione netta mensile percepita da ciascun dipendente.

L'Amministrazione regionale, al fine di dare concretezza alla indicazione dei predetti emolumenti al netto, ha proceduto a determinare la misura lorda delle competenze spettanti a ciascun dipendente, sommando agli importi netti dello stipendio e della tredicesima mensilità, gli oneri previdenziali, assistenziali ed erariali risultanti dalle leggi in vigore e gravanti sulle due predette voci retributive. Poiché gli oneri fiscali, in base alla legislazione vigente, incidono con aliquote più elevate sulla tredicesima mensilità, l'importo lordo di questa è risultato superiore rispetto alla misura lorda di una mensilità di stipendio.

La Procura Generale, in sede di impugnazione di taluni provvedimenti di liquidazione di pensione, ha fatto osservare la manifesta illogicità delle conseguenze derivanti dal modo anomalo con cui sono state legislativamente determinate le retribuzioni: invero, la determi-

nazione al netto delle voci retributive ha condotto ad una maggiorazione della base pensionabile per effetto della maggiore incidenza tributaria su alcune voci. Ossia, il maggior carico tributario gravante sulla tredicesima mensilità rispetto alle altre mensilità va a risolversi, di regola, in un beneficio per il soggetto passivo di imposta il quale vede aumentare la base pensionabile di un ammontare pari al tributo gravante sulla tredicesima mensilità.

L'Amministrazione, peraltro, ha provveduto ad eliminare la segnalata illogicità raggugliando, ai fini della determinazione della base pensionabile, la misura lorda della tredicesima mensilità a quella dello stipendio lordo mensile.

PRESIDENZA DELLA REGIONE.

La Presidenza della Regione comprende numerosi uffici quali la Segreteria della Giunta Regionale, la Segreteria generale, l'Ufficio legislativo e legale, la Ragioneria generale ed amministrazione del bilancio e servizi del tesoro, l'Ufficio della Regione in Roma.

Per il disimpegno delle sue numerose attribuzioni il Presidente della Regione viene coadiuvato da due Assessori, cui sono stati delegati la trattazione dei servizi amministrativi (Assessore delegato alla Presidenza) e l'Amministrazione del bilancio e dei servizi del tesoro (Assessore delegato al bilancio).

Anche nel corso dell'anno 1971, per quanto attiene ai servizi amministrativi, ha continuato a verificarsi il fenomeno della espansione del contenuto della delega, nel senso che l'Assessore delegato alla Presidenza ha provveduto su materie difficilmente riconducibili nell'ambito dell'attività delegata.

I limiti al contenuto della delega, individuati ed ammessi anche dall'Amministrazione, sono due e derivano l'uno dal rispetto della gerarchia delle fonti legislative (con la conseguenza che non sono suscettibili di delega le funzioni costituzionalmente riservate dallo Statuto della Regione siciliana al Presidente regionale) e l'altro dal principio generale in materia di delegazione, secondo cui non sono delegabili le funzioni esercitate per delega.

Nell'esaminare l'attività svolta dalla Presidenza della Regione nell'anno 1971 bisogna ricordare un provvedimento — per l'immotivata sfiducia che denota nei normali organi di consulenza della Regione — con il quale la Presidenza predetta ha chiesto ad un qualificato professionista un parere su alcune questioni giuridiche connesse alla approvazione di un disegno di legge presentato alla Assemblea Regionale.

Permangono ancora tutti i problemi già evidenziati nelle precedenti relazioni, relativi alle anticipazioni, senza interessi, concesse alle Amministrazioni comunali e provinciali ai sensi della legge regionale 3 aprile 1956, n. 22, per assicurare la continuità del pagamento degli assegni al personale, del servizio di distribuzione di medicinali ai poveri, del servizio per la nettezza urbana e delle rette di ricovero e di ospitalità.

In particolare si è verificato il tentativo di rendere indisponibili per la Regione, i crediti per la restituzione delle anticipazioni concesse.

Invero, sul presupposto di una richiesta formulata dall'organo competente di un comune diretta ad ottenere il « libero corso » delle somme già riscosse a titolo di anticipazione e dovute alla Regione, si è ritenuto di poter legittimamente emanare un decreto di accoglimento della proposta stessa.

L'episodio mostra chiaramente che si tenta continuamente di superare le prescrizioni della legge regionale n. 22 del 1956 per quanto attiene al recupero delle anticipazioni, disposizioni, peraltro, già modificate con delibere (n. 77 e 78 del 29 luglio 1970) della Giunta regionale di Governo che continuano ad essere applicate benché siano prive di valore giuridico, come è stato indicato nella precedente relazione.

Non si insisterà mai abbastanza sulla necessità di modificare non solo la legge in esame, ma tutto il sistema normativo del finanziamento degli enti locali (cui la Regione potrebbe contribuire avanzando opportune proposte ai competenti organi statali) al fine di assicurare una effettiva vitalità a questi soggetti che languono, per le enormi difficoltà finanziarie e per gli onerosi compiti loro affidati, e costituiscono fertile terreno per l'attecchimento di un

certo tipo di disordine amministrativo, che potrebbe essere anche presentato come uno stato di necessità.

Bisogna anche ricordare che la Regione ha istituito, incontrando sempre l'opposizione del competente ufficio di controllo, capitoli di bilancio pur in mancanza di disposizioni legislative autorizzanti la spesa.

Notevoli contrasti interpretativi sono sorti a proposito dell'applicazione nella Regione, della norma di cui all'articolo 4 della legge statale 12 febbraio 1968, n. 132, concernente la dichiarazione di ente ospedaliero e la composizione del consiglio di Amministrazione.

La presidenza della Regione ha emanato, ai sensi del citato articolo 4, alcuni provvedimenti con cui ha dichiarato enti ospedalieri taluni ospedali, già dichiarati unità ospedaliere circoscrizionali dalla legge regionale 5 luglio 1949, n. 23.

La Sezione del controllo (con deliberazione n. 128 del 9 luglio 1971) ha negato che la legge statale 12 febbraio 1968, n. 132, allo stato attuale della legislazione regionale in materia di assistenza sanitaria ospedaliera, possa avere applicazione in Sicilia.

Tale conclusione poggia sulla considerazione che la Regione siciliana a statuto speciale, non essendo dotata di potestà legislativa primaria in materia sanitaria ed avendo emanato una propria legislazione in tale materia, rientra fra quelle Regioni alle quali la legge statale n. 132 del 1968, nel rispetto dell'autonomia speciale, fa obbligo soltanto di osservare i principi da essa fissati, da effettuarsi mediante l'adeguamento della legislazione già emanata in materia; legislazione che non può ritenersi abrogata e sostituita, ma che permane in vigore in attesa della legge regionale di adeguamento.

La Presidenza della Regione, però, recentemente ha chiesto il riesame della questione innanzi alle Sezioni regionali riunite della Corte dei conti.

AGRICOLTURA.

Considerazioni sugli stanziamenti e aspetti della gestione.

L'attività dell'Assessorato è diretta, prevalentemente, a promuovere i miglioramenti fondiari, la realizzazione di infrastrutture (attraverso la trasformazione di trazzere in rotabili e le opere di bonifica), la trasformazione delle strutture (favorendo la meccanizzazione agricola; l'organizzazione associativa dei produttori indirizzata anche verso compiti di organizzazione commerciale per razionalizzare il collocamento di prodotti sui mercati; gli impianti di serre per assicurare un respiro industriale all'agricoltura).

L'Amministrazione, tuttavia, per realizzare compiutamente i predetti scopi, dovrebbe predisporre un programma globale formulato dopo l'approfondimento dei problemi maggiori che si presentano nei vari settori della produzione agricola e dopo l'individuazione delle cause, almeno più gravi, della crisi di determinati settori; in maniera che l'azione amministrativa possa risultare veramente efficace, con interventi, gli uni agli altri complementari, diretti alla eliminazione dei motivi profondi di crisi ed alla realizzazione dei presupposti per assicurare una rapida ripresa economica ed un effettivo inserimento dell'agricoltura siciliana almeno nel mercato europeo.

L'attività dell'Amministrazione, invece, procede con interventi settoriali, talvolta in contrasto con le finalità di altri.

Nel settore dell'agrumicoltura, la regolamentazione comunitaria europea ha indicato la necessità di organizzare la produzione in forme cooperative o consortili e tanto la legislazione italiana, quanto quella della Regione Siciliana hanno previsto varie provvidenze in favore delle organizzazioni associative dei produttori.

Bisogna, però, constatare che il movimento associativo, fino ad ora, è stato creato quasi esclusivamente sulla carta ed ha dato spesso vita, ad organizzazioni di agrumicoltori che presentano caratteristiche di gruppi familiari.

In questo modo, l'Amministrazione si accontenta di constatare che la forma associativa risulti documentata, mentre i gruppi familiari, che continuano a ricevere i benefici previsti dalle leggi, non sono in grado di realizzare, da soli, le trasformazioni colturali (nel campo delle arance ad esempio, da quelle a polpa sanguigna ad altre maggiormente richieste sui mercati e comunque adatte alla preparazione di succhi bevibili) né di attuare costantemente i nuovi indirizzi tecnici richiesti da una moderna agrumicoltura.

Se si dovesse ancora seguire questo indirizzo, le strutture produttive, anche se con diverso nome, continueranno a rimanere sostanzialmente identiche a quelle del passato ed allora bisognerà rassegnarsi al dilagare del fenomeno, già abbastanza ricorrente, della esposizione nelle nostre città di prodotti agrumari della Spagna, di Israele, della Grecia, con quella presentazione impeccabile, valorizzata dal marchio della produzione o della commercializzazione perfettamente organizzate, che si è potuto constatare soprattutto per i pompelmi importati.

Insistendo ad accordare la preferenza ai gruppi familiari, senza approfonditi controlli sui modi di impiego, dei benefici contributivi, non sarà possibile perseguire il risultato del reale miglioramento della qualità della produzione, con conseguenze prevedibilmente gravi per le esportazioni che potranno percentualmente diminuire (in rapporto alla produzione totale) e per tutta l'economia del settore che richiederà un costante sostegno per sopravvivere, senza riuscire ad inserirsi validamente in un mercato che, nonostante venga considerato dagli economisti a domanda tendenzialmente rigida, mostra segni di espansione.

L'esame dell'attività dell'Amministrazione offre lo spunto per altre considerazioni.

a) Per le finalità dell'articolo 8 della legge statale 27 ottobre 1966, n. 910 (secondo piano verde) l'articolo 19 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, consente all'Assessorato regionale per l'agricoltura di corrispondere contributi, in favore anche di società cooperative e loro consorzi, nelle spese di gestione per la conservazione, lavorazione, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli.

I provvedimenti posti in essere dall'Amministrazione in attuazione della citata disposizione, si riferiscono, generalmente, a società cooperative e loro consorzi che, o non effettuano la attività di trasformazione dei prodotti, ovvero la effettuano in misura tanto limitata da farla apparire come posta in essere allo scopo di costituire la parvenza del presupposto per la concessione del contributo. Se l'attività di trasformazione, sostanzialmente, non viene effettuata, con il contributo della Regione non possono essere realizzate le finalità della legge che ha considerato la trasformazione del prodotto come un momento particolarmente rilevante nel complesso di una attività da incoraggiare.

Se si considera, inoltre, che questi contributi vengono corrisposti a notevole distanza di tempo dallo svolgimento della attività ammessa alle provvidenze di legge, è agevole riconoscere che essi concorrono ad integrare, in varia misura, l'utile che ciascun soggetto beneficiario consegue dallo svolgimento della propria attività.

Questi contributi, peraltro, non raggiungono lo scopo, se pur lo avessero, di ridurre il prezzo del prodotto (sul mercato regionale, nazionale od estero) in misura corrispondente alle spese di gestione, perché vengono concessi esclusivamente ad alcuni operatori e non a tutti i soggetti che operano in quel settore considerato ed a notevole distanza di tempo dalla chiusura di ciascuna campagna di commercializzazione. Il prezzo del prodotto sul mercato, invero, viene fissato in base alla domanda ed all'offerta di quel prodotto e non dagli operatori ammessi al contributo. Per quanto riguarda l'offerta, tendenzialmente concorrono in misura maggiore a fissare il prezzo del prodotto offerto gli operatori non ammessi al contributo (che sopportano i costi maggiori) anziché i soggetti beneficiari delle provvidenze di legge, i quali trovano conveniente adeguarsi al livello del prezzo formatosi sul mercato perché in tal modo potranno aggiungere, all'utile che normalmente conseguono dalla loro attività, la somma corrispondente all'ammontare del contributo che percepiranno sulle spese di gestione.

Ora se questo contributo non raggiunge lo scopo di far diminuire il prezzo di mercato di determinati prodotti agricoli (che dovrebbero essere, ma non sempre sono, trasformati industrialmente) evidentemente il contributo stesso non facilita la commercializzazione dei

prodotti considerati, né sul territorio nazionale né all'estero; non attribuisce alcun beneficio ai produttori agricoli, ma premia, senza apparenti giustificati motivi, alcuni soggetti che dovrebbero porre in essere una determinata attività a ciclo integrale (conservazione, lavorazione, commercializzazione, trasformazione e vendita di determinati prodotti) anche se non sempre il ciclo si presenta completo.

È appena il caso di aggiungere che, in determinati settori come quello agrumario, la concorrenza straniera, per la scalata al mercato europeo, anche comunitario, si è basata sul binomio qualità e basso prezzo (quest'ultimo reso possibile per lo scarso costo, all'origine, del fattore lavoro soprattutto in relazione al costo della manodopera in Sicilia) e quindi appare ancora più grave il mancato raggiungimento del fine di ridurre il prezzo dei prodotti agrumari attraverso la concessione dei contributi per la commercializzazione dei medesimi prodotti.

In definitiva, come si è visto, il principale risultato che può essere raggiunto con la concessione dei contributi in esame è quello della integrazione degli utili normalmente conseguiti dai beneficiari, mentre i risultati riflessi possono essere altri e soprattutto quelli di consentire, ai medesimi soggetti, di far ricorso al credito.

Bisogna tuttavia precisare che questi soggetti (già beneficiari dei contributi sulle spese di gestione) possono ottenere (e talvolta ottengono) dall'Amministrazione altri contributi sulle spese sostenute per il potenziamento degli impianti ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge regionale n. 14 del 1968.

b) L'Amministrazione, ai sensi del citato articolo 4 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, può concedere contributi in conto capitale, nella misura dell'85 per cento della spesa ritenuta ammissibile, alle cooperative agricole, allo scopo di potenziare le strutture di trasformazione, commercializzazione e relative attrezzature e pertinenze atte ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita collettiva dei prodotti agricoli zootecnici e loro sottoprodotti, e per impianti non superiori a 100 milioni di spese.

La previsione legislativa del limite di somma sembra indicare il fine di evitare la concentrazione dei contributi in pochi soggetti per consentire il conseguimento dell'identico beneficio al maggior numero possibile di operatori (compatibilmente con le somme stanziare in bilancio). Invece, l'Amministrazione giunge a corrispondere più volte il contributo, nella misura massima consentita, a determinati soggetti per la realizzazione di impianti, indubbiamente diversi come tipo di macchinari utilizzati, ma che appaiono (per il luogo in cui vengono installati e per l'appartenenza al medesimo soggetto) diretti a realizzare un unico ciclo di lavorazione. In questi casi, manca un accertamento tecnico che chiarisca se si tratti di impianto unico o meno, ma soprattutto mancano precise disposizioni della pubblica amministrazione per indicare in quali casi ed a quali condizioni sia possibile ottenere, dopo un primo contributo, un secondo intervento contributivo.

In qualche caso, le medesime cooperative beneficiarie delle provvidenze in esame, ottengono altri contributi, per l'acquisto di attrezzatura necessaria al raggiungimento delle finalità sociali, dall'Assessorato per il lavoro ai sensi dell'articolo 4, lettera d), della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48.

c) L'articolo 16 della legge statale 27 ottobre 1966, n. 910 (secondo piano verde) consente all'Amministrazione di favorire la realizzazione delle iniziative previste nel medesimo articolo intervenendo con contributi in conto capitale (per la realizzazione di opere fino a 20 milioni di lire) ovvero, con il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui contratti per la realizzazione delle opere. Le due forme di intervento (contributo e concorso nel pagamento degli interessi) sono previste come alternative e per la seconda forma di intervento (concorso negli interessi) non è previsto il limite di 20 milioni di opere da realizzare.

Tuttavia la legge espressamente consente una deroga a tale limite e precisamente stabilisce che possano esser concessi contributi in conto capitale per la realizzazione di opere (rientranti tra le categorie indicate nel medesimo articolo) di importo superiore a 20 milioni, soltanto se si tratti di investimenti riguardanti più aziende o cooperative agricole o realizzati direttamente da enti di sviluppo, da associazioni e consorzi di produttori agricoli, nell'interesse di più produttori agricoli.

L'Amministrazione ha avuto modo di applicare ripetutamente la citata norma (in un caso il contributo concesso è stato di oltre un miliardo e mezzo) anche in presenza di un atto di costituzione di associazione tra soggetti che « assumevano » di essere produttori agricoli. È interessante notare che gli atti costitutivi delle associazioni recano l'indicazione di fondi comuni di entità modestissima (dalle lire 40.000 a lire 600.000 secondo i casi) e comunque assolutamente insufficienti rispetto agli scopi che ciascuna associazione si propone di realizzare. Questa circostanza, unita alla considerazione che, in tutti i casi, le associazioni risultano titolari esclusivamente del fondo comune, induce a ritenere che le iniziative del genere si presentano prive d'organica consistenza, e tendono soltanto a beneficiare delle provvidenze stabilite dalla legge.

1. — *La legislazione in materia di agricoltura.*

Nel corso del 1971, l'Amministrazione ha cominciato ad applicare la legge 28 novembre 1970, n. 48, concernente l'impiego delle disponibilità del fondo di solidarietà nazionale per il periodo 1966-71.

Con tale legge, le disponibilità del fondo di solidarietà nazionale per il periodo 1° luglio 1966-31 dicembre 1971, determinate in lire 183.200.000.000 sono state attribuite per lire 92 miliardi allo Assessorato Agricoltura e per le rimanenti lire 91.200.000.000 a tutti gli altri Assessorati regionali. Già nella precedente relazione è stato posto in rilievo che dei 92 miliardi assegnati all'Agricoltura, 30 sono destinati alla viabilità rurale e trasformazione di trazzere in rotabili ed agli acquedotti rurali; 12 miliardi all'esecuzione ed al completamento di rimboschimenti ed opere connesse su terreni ricadenti in bacini montani, nonché alla ricostruzione di boschi deteriorati; 50 miliardi, infine, sono destinati per l'attuazione dei piani di sviluppo zonale dell'Ente di Sviluppo Agricolo (ESA).

È opportuno far notare che, ai sensi del terz'ultimo comma della citata legge, la predetta somma di 50 miliardi, nonché le somme stanziare alla lettera e) dell'articolo 1 della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4 « sono versate all'ESA ». Tale norma ha comportato l'immediato versamento, con mandato diretto all'ESA, delle somme stanziare nelle predette leggi. Relativamente a tali somme l'ESA ha l'obbligo di presentare un rendiconto semestrale all'Assessore per l'agricoltura e le foreste, mentre copie di tali rendiconti vengono trasmesse dall'Assessore anzidetto alla Giunta del bilancio dell'Assemblea regionale siciliana (articolo 3, commi 8 e 9 della citata legge n. 48 del 1970).

Con tali disposizioni l'Assemblea Regionale Siciliana ha sostituito, in questa materia, al controllo giuridico di legittimità della Corte dei conti, il controllo politico dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste e della Giunta del bilancio dell'Assemblea regionale.

La stessa legge n. 48 del 70 autorizza l'ESA a contrarre mutui con gli istituti di credito fino ad un ammontare di lire 50 miliardi, garantiti con fidejussione della Regione Siciliana, da destinare alla immediata realizzazione delle opere pubbliche previste nei piani zonali (articolo 4).

Tra la legislazione emanata nel corso dell'anno 1971 bisogna segnalare la legge 8 marzo 1971, n. 5, che, all'articolo 9, ha stabilito l'inapplicabilità nel territorio della Regione Siciliana di talune norme statali con le quali erano stati istituiti, a favore dell'Ente per la protezione degli animali, diritti di lire 500 per ogni licenza di uccellazione, di lire 20 su ogni licenza di pesca in acque dolci e di lire 50 su ogni permesso di porto d'armi per uso caccia.

La suddetta legge n. 5 del 1971, inoltre, ha ampliato la competenza e modificato la composizione del Comitato tecnico amministrativo istituito, in seno all'Assessorato regionale per l'agricoltura e foreste, con legge 30 luglio 1969, n. 26.

Invero, con la legge istitutiva, era stata attribuita al predetto Comitato la competenza ad esprimere pareri sui progetti delle opere di competenza dell'ESA o eseguita dall'ESA con finanziamento della Regione, mentre con l'articolo 55 della citata legge n. 5 del 1971 è stato disposto che debbano esser sottoposti al parere dell'anzidetto Comitato i progetti e le eventuali successive loro modifiche, le determinazioni sulle vertenze insorte con le imprese ed i

verbali di nuovi prezzi, relativamente alle opere pubbliche da eseguire a carico del bilancio della Regione - rubrica Assessorato agricoltura e foreste - ed a carico del bilancio dell'ESA.

I predetti pareri, inoltre, per espressa disposizione della citata legge regionale n. 5 del 1971, sostituiscono ogni altro parere di qualsiasi organo consultivo richiesto dalla legge, salvo quanto riservato alla competenza esclusiva di organi statali in base allo statuto della Regione ed alle relative norme di attuazione.

Con tali norme il citato Comitato tecnico amministrativo è divenuto un organo di consulenza con competenza generale in materia di opere pubbliche da eseguire a carico dei bilanci dell'Assessorato agricoltura e dell'ESA.

Il predetto Comitato ha competenze differenziate in rapporto alla composizione normale o ristretta. Quando il Comitato funziona con composizione ristretta, la sua competenza è prevista in relazione a progetti di importo non superiore a 100 milioni (aumentati a 200 milioni con l'articolo 5 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19) nonché a verbali di nuovi prezzi ed alla proroga dei termini contrattuali.

Al fine di semplificare il procedimento per l'esecuzione di opere pubbliche interessanti il settore agricolo, con recente norma (articolo 34 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19) è stato disposto che il parere favorevole espresso dall'anzidetto Comitato sui progetti di opere di competenza dell'ESA costituisca provvedimento di approvazione degli stessi progetti. È stato disposto, inoltre, che tale approvazione equivalga a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

Con l'articolo 25 dell'anzidetta legge n. 5 del 1972 è stato disposto che le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 9 e 11 della legge regionale 5 aprile 1954, n. 9, vengano destinate anche alla concessione di contributi per l'acquisto di macchine agricole ai sensi della legge regionale 11 marzo 1950, n. 21 e successive modificazioni. Le predette autorizzazioni di spesa riguardano: lire 4.000 milioni, ripartite in 20 rate annuali di 200 milioni ciascuna a decorrere dall'esercizio 1953-54 originariamente destinate, dal citato articolo 9 della legge n. 9 del 1954, alla concessione di contributi in conto capitale per l'esecuzione delle opere di miglioramento fondiario; e lire 3.600 milioni, ripartite in 30 esercizi consecutivi a decorrere da quello 1954-55, destinate, dal predetto articolo 11, al concorso nel pagamento degli interessi sui mutui per l'esecuzione delle opere di miglioramento fondiario.

La legge 14 aprile 1971, n. 14, reca norme a favore del Consorzio obbligatorio dei produttori della manna della Regione Siciliana. In particolare l'Amministrazione regionale è stata autorizzata a concedere un contributo *una tantum* di lire 350 milioni, al fine di ripianare le esposizioni debitorie del predetto Consorzio nei confronti degli Istituti che esercitano il credito agrario e che abbiano concesso anticipazioni ai frassinicoltori i quali abbiano conferito il prodotto all'ammasso volontario. Inoltre, il limite della garanzia che la Regione è autorizzata a prestare, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 26 luglio 1957, n. 43, in relazione ad operazioni di credito per l'ammasso volontario della manna, è stato elevato dal 50 all'85 per cento.

ENTI LOCALI.

L'attività dell'Assessorato degli enti locali è diretta principalmente al pagamento di rette per il ricovero di minori, vecchi o inabili al lavoro ed alla concessione: di sussidi straordinari ad istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza, ed a ministri di culto particolarmente bisognosi; di un assegno mensile ai vecchi lavoratori ed ai minorati fisici e psichici irrecuperabili; di contributi per i servizi igienico-sanitari e per i servizi pubblici obbligatori dei comuni delle isole minori, per gli impianti concernenti uffici e servizi pubblici di enti locali, e per l'acquisto, la costruzione e le riparazioni indispensabili ed urgenti di edifici destinati a sedi municipali di comuni fino a 50.00 abitanti.

In particolare l'Amministrazione, nel concedere ai comuni contributi, ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1953, n. 66, per la esecuzione, la sistemazione o gli adattamenti di im-

pianti concernenti uffici e servizi pubblici, autorizza, normalmente, la corresponsione di acconti sul contributo e stabilisce un termine di decadenza per l'effettuazione della spesa e, spesso, corrisponde l'ammontare del contributo anche quando risulti che quel termine non sia stato rispettato.

Queste situazioni, sulla cui illegittimità è superfluo soffermarsi, costituiscono un chiaro esempio della lentezza dei comuni nello effettuare le predette spese e dimostrano, talvolta, la grave difficoltà dei comuni medesimi nel reperire le modeste somme a loro carico.

Invero, bisogna considerare che il contributo, la cui misura non può superare l'80 per cento della spesa preventivata, spesso viene concesso per importi di circa lire 80.000 in relazione a spese, preventivate di circa lire 100.000, per acquisti di attrezzi per la spazzatura.

Gli enti locali, quindi, nelle leggi e nello svolgimento della attività amministrativa regionale, vengono considerati come destinatari di interventi che presentano caratteristiche di soccorso per l'effettuazione di servizi, loro espressamente demandati.

Tra la legislazione intervenuta sulle materie di competenza dell'Assessorato, bisogna ricordare la legge regionale 8 aprile 1971, n. 5, che ha abrogato, con effetto dal 1° gennaio 1971, gli articoli 1 (numeri 3, 4, 6 e 7) e 4 della legge regionale 14 dicembre 1953, n. 65, che disciplinavano la concessione: di contributi ad enti ed istituzioni per l'impianto ed il funzionamento di colonie marine e montane riservate ai minori ricoverati ed agli orfani; di sovvenzioni ad associazioni ed enti per l'impianto ed il funzionamento di cucine economiche e di mense popolari; di sussidi straordinari a patronati costituiti presso i tribunali della Regione per l'assistenza ai dimessi dagli istituti di prevenzione ed alle loro famiglie; di contributi e sussidi a persone e famiglie che si trovino in condizione di bisogno in dipendenza di pubbliche calamità.

La citata legge regionale n. 5 del 1971, inoltre, ha abrogato, con effetto dal 1° gennaio 1971, la legge regionale 10 giugno 1957, n. 31, che prevedeva la concessione di contributi in favore dei comuni della Regione con popolazione fino a 50.000 abitanti, per l'acquisto, la costruzione, l'adattamento e l'ampliamento di edifici destinati a sedi municipali.

ASSESSORATO FINANZE.

Le spese dell'Assessorato regionale delle finanze sono rivolte principalmente ad assicurare il funzionamento degli uffici centrali e periferici della Regione, a provvedere alla costruzione, al miglioramento ed alla manutenzione di edifici demaniali, e a devolvere quote di imposte dirette e indirette agli enti che ne sono destinatari per legge.

Illuminante, per dar conto del contenuto che talvolta l'Amministrazione può dare alla nozione di « interesse pubblico », è la convenzione stipulata tra l'Assessorato ed una società cooperativa alla quale veniva affidato in gestione un enopolio per il canone convenuto di lire 100.000, mentre il competente Ufficio tecnico erariale aveva ritenuto congruo il canone di lire 5.400.000. Il Consiglio di Giustizia Amministrazione per la Regione Siciliana, rilevato il notevole divario tra il canone ritenuto congruo dall'Ufficio tecnico e quello convenuto tra le parti, aveva suggerito il ricorso alla licitazione privata e l'Assessorato, nel seguire il parere del predetto organo consultivo, stabiliva, quale base della licitazione, la somma di lire 100.000 e aggiudicava la gara alla medesima cooperativa per la somma di lire 138.700!

Tra la legislazione, bisogna citare la legge regionale 8 marzo 1971, n. 5, che ha abrogato, con effetto dal 1° gennaio 1972, la legge regionale 4 aprile 1956, n. 24 (che prevedeva la concessione di sovvenzioni agli istituti scientifici universitari siciliani per il pagamento dei diritti doganali relativi alla importazione di apparecchiature scientifiche) nonché l'articolo 18, terzo comma, della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30, il quale prevedeva che le somme affluite in apposito capitolo dell'entrata del bilancio della Regione — costituenti rate di ammortamento ovvero canone per alloggi, rispettivamente, assegnati a riscatto o concessi in locazione semplice ai sensi della medesima legge n. 30 del 1953 — avrebbero dovuto essere destinate, con decreto dell'Assessore per le finanze, ad ulteriori programmi di edilizia.

In materia di agevolazioni tributarie bisogna ricordare la legge 14 aprile 1971, n. 11, che ha dettato norme interpretative ed aggiuntive della legge regionale 30 luglio 1969, n. 29, concernente la proroga ed il coordinamento delle disposizioni agevolative in materia di costruzioni edilizie e la legge 14 aprile 1971, n. 12, che ha dichiarato l'applicabilità delle agevolazioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 20 marzo 1950, n. 26, e successive integrazioni a tutte le categorie di industrie comprese nella tabella annessa al decreto del Presidente della Regione 4 maggio 1954, n. 2.

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI.

Le spese per la esecuzione dei lavori pubblici, con una frequenza tanto sorprendente che ormai è diventata di norma, non vengono contenute nei limiti previsti negli originari progetti e nello ammontare delle somme impegnate.

Il fenomeno dell'aumento della spesa preventivata ed impegnata prende l'avvio, generalmente, con la riduzione di perizie di varianti che eccezionalmente sono determinate da effettive sopravvenute circostanze di carattere tecnico (che solo, in aderenza alla legge, possono giustificare una modifica delle originarie previsioni) mentre quasi sempre sono causate da inesattezze nei dati posti a base degli originari progetti (che risultano quindi non aderenti alla situazione dei luoghi) ovvero, dalla frettolosa elaborazione del progetto (che, nonostante i pareri degli organi tecnici consultivi, nella fase esecutiva risulta non perfettamente idoneo alla realizzazione delle finalità che si volevano perseguire) ovvero, talvolta, da un artificio mediante il quale si ritiene preferibile approvare un progetto che comporti una spesa modesta, destinata a moltiplicarsi con il successivo ricorso a più perizie di varianti.

Le inesattezze nei progetti sono in ogni caso da deplorare perché denotano che la elaborazione degli stessi avviene con poca cura e ponderazione, ma assumono un significato ben più grave ove si consideri che la progettazione delle opere pubbliche è affidata, generalmente, a privati professionisti che dovrebbero essere scelti oculatamente dalla Amministrazione in considerazione, almeno, della loro riconosciuta specializzazione professionale.

La facoltà consentita alla Amministrazione di avvalersi dell'opera di privati professionisti, se trae origine dalla necessità di alleggerire il carico di lavoro dei competenti uffici tecnici, non può tradursi nella quasi completa sottrazione a quegli uffici dei compiti di progettazione sulla base della impossibilità di essi, sempre dichiarata e mai accertata, di attendere alla elaborazione dei progetti.

La norma che attribuisce alla Amministrazione tale facoltà dovrebbe essere modificata, in quanto consente alla Amministrazione di richiedere l'opera dei privati professionisti o a seguito di una dichiarazione degli uffici tecnici di non essere in grado di provvedere alla progettazione ovvero per il semplice silenzio dei predetti uffici protrattosi per oltre un mese. La modifica della norma si impone perché il meccanismo per l'esercizio, da parte della Amministrazione, della predetta facoltà è tale che può anche indurre qualche ufficio tecnico a mantenere il silenzio per oltre un mese sulla richiesta di elaborare un progetto al fine, quanto meno, di evitare un aggravio di lavoro.

Le manchevolezze nei progetti, che determinano le perizie di varianti, potrebbero indurre a ritenere che i competenti organi consultivi tecnici della Amministrazione, per cause diverse (non esclusa quella della quantità del lavoro) non siano in grado di esaminare gli elaborati in maniera completa e penetrante.

Il frequente ricorso alle perizie di varianti causa, inoltre, provvedimenti di sospensione dei lavori nell'attesa, talvolta lunga, della approvazione di quelle perizie mentre, con il decorso del tempo, aumentano i costi per la manodopera e per le varie materie impiegate nella costruzione, spesso in misura notevole come dimostra l'esperienza degli ultimi anni, e sovente si verificano i presupposti per procedere alla revisione dei prezzi contrattuali.

Nei casi in cui (e sono certamente i più numerosi) sia necessario far ricorso al procedimento di espropriazione per la realizzazione di opere pubbliche, generalmente aumentano anche le spese previste per il pagamento delle indennità dovute ai proprietari espropriati,

sia perché talvolta non viene emesso nei termini di legge il provvedimento prefettizio di espropriazione (con conseguente pronuncia dell'autorità giudiziaria ordinaria, ove adita al risarcimento integrale del danno) sia perché, nei casi di opposizione alla stima dei beni espropriati, i privati quasi sempre ottengono dal magistrato ordinario sentenze che determinano l'indennità in misura maggiore rispetto a quella fissata dalla Amministrazione, e che condannano l'Amministrazione stessa al pagamento degli interessi e delle spese del giudizio.

Il costante aumento delle spese preventivate ed impegnate per la realizzazione delle opere pubbliche, sta ad indicare che l'Amministrazione non è in grado di approvare progetti di lavori che risultino aderenti all'effettiva incidenza economica dei lavori stessi e delle espropriazioni; conseguentemente si verifica una disarmonia tra le spese previste e quelle effettivamente sostenute per la realizzazione di molte opere pubbliche.

Questa considerazione induce a ritenere che i programmi globali della Amministrazione per la realizzazione di opere pubbliche sono approssimati per difetto e presentano errori di previsione, spesso notevoli, per quanto riguarda i termini e le somme necessarie per l'esecuzione delle opere.

La Regione tuttavia, al fine dichiarato di semplificare le procedure amministrative e di accelerare la spesa pubblica, ha approvato la legge 31 marzo 1972, n. 19, le cui disposizioni potrebbero far conseguire, anche se in lieve misura, l'ulteriore scopo della diminuzione dei casi in cui può verificarsi l'aumento delle spese preventivate per la realizzazione di opere pubbliche. Invero, tale legge estende i poteri del direttore dei lavori il quale, nei limiti dell'importo contrattuale, delle somme a disposizione per imprevisti, nonché del ribasso d'asta, può disporre direttamente, a mezzo di apposite perizie suppletive e di varianti, l'esecuzione di maggiori opere, di lavori non previsti o di varianti di cui si presenti la necessità, purché non alterino la natura o la destinazione dell'opera. Or se si consideri che l'esercizio di tali attribuzioni del direttore dei lavori non è soggetto ad alcuna autorizzazione preventiva né a ratifica di organi superiori, risulta evidente che almeno i termini per le sospensioni dei lavori potranno essere ridotti considerevolmente rispetto alla loro durata attuale e conseguentemente dovrebbe ridursi il numero dei casi in cui sia necessario far ricorso alla revisione dei prezzi contrattuali.

Con tale norma tuttavia, il legislatore ha praticamente sottratto alla Amministrazione il beneficio economico corrispondente ai ribassi di asta con i quali vengono aggiudicati, alle imprese vincitrici delle apposite gare, gli appalti per l'esecuzione dei lavori pubblici. Invero, generalmente, si troverà il modo per predisporre perizie di varianti (e suppletive che sono semplicemente una categoria delle prime) entro l'ammontare delle somme impegnate e, secondo il sistema introdotto con la citata legge n. 19 del 1972, già accreditate al legale rappresentante dell'ente che provvede, per competenza propria o per concessione, alla esecuzione dell'opera pubblica.

Il legislatore, evidentemente, ha preferito perseguire il fine di mantenere ferma, nel maggior numero dei casi, la corrispondenza tra l'impegno di spesa assunto dalla Amministrazione e il costo effettivo per la esecuzione di opere pubbliche (rinunciando praticamente ad ogni speranza di far beneficiare l'Amministrazione del ribasso d'asta) pur di limitare il numero dei casi in cui il ricorso alla perizia di variante porti a superare l'importo delle somme impegnate per l'esecuzione dei lavori.

Bisognerà constatare, tuttavia, se la pratica attuazione della citata norma consenta di realizzare, ed in quale misura, i risultati che dalla sua formulazione appaiono come probabili.

LA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI.

Le norme più significative emanate nel corso del 1971 in materia di lavori pubblici sono contenute nella legge regionale 8 marzo 1971, n. 5, il cui articolo 1 ha abrogato, con effetto dal 1° gennaio 1971, la legge regionale 23 marzo 1953, n. 23 (concernente provvidenze per case di riposo destinate a vecchi ed adulti inabili e per ricoveri notturni per indigenti) non-

ché l'articolo 18, terzo comma, della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30, relativo alla utilizzazione di somme costituenti rate di ammortamento ovvero canoni per alloggi, rispettivamente, assegnati a riscatto o concessi in locazione semplice ai sensi della medesima legge n. 30 del 1953.

Inoltre, l'articolo 23 della citata legge n. 5 del 1971 ha posto nuove disposizioni in materia di opere pubbliche di competenza di enti locali della Regione Siciliana, in parte tacitamente abrogate dagli articoli 21 e seguenti della recente legge regionale 19 marzo 1972, n. 19.

In particolare, con quest'ultima legge (sulla quale è opportuno richiamare l'attenzione anche se emanata in un periodo diverso da quello cui si riferisce la presente relazione) la Regione tende a raggiungere i fini di semplificare le procedure amministrative e di accelerare la spesa attraverso la massima limitazione dei controlli preventivi e la estensione della competenza degli organi consultivi ed attivi.

La limitazione dei controlli preventivi è stata concepita dal legislatore in maniera tanto radicale da portare alla pressoché totale eliminazione degli stessi ed è stata attuata mediante:

1. — la limitazione del controllo della Ragioneria alla giusta imputazione della spesa al bilancio nonché all'esistenza del fondo disponibile sul relativo capitolo;

2. — il generale ricorso all'ordine di accreditamento:

a) per la realizzazione di spese di competenza di enti pubblici regionali, locali, istituzionali e dei consorzi, finanziate dalla Regione;

b) per l'esecuzione di tutte le opere pubbliche e di pubblica utilità di competenza della Regione affidate in concessione ai Comuni, alle Amministrazioni provinciali, ai consorzi e loro associazioni, agli enti pubblici;

c) per la realizzazione delle opere di competenza dell'ESA.

Invero con il sistema dell'ordine di accreditamento al capo dell'Amministrazione competente alla realizzazione delle opere o concessionaria dell'esecuzione delle opere stesse, la Regione raggiunge lo scopo di trasferire immediatamente all'intestatario dell'ordine di accreditamento, tutte le somme preventivate per la realizzazione dell'opera. In tal modo viene eliminato il controllo preventivo sulla legittimità di taluni atti posti in essere per la realizzazione delle opere e ad esso viene sostituito il controllo successivo della Corte dei conti, controllo che, per sua natura, interviene dopo l'esecuzione degli atti amministrativi e la effettuazione della spesa.

L'estensione della competenza degli organi consultivi ed attivi è stata realizzata attraverso:

1. — l'aumento della competenza per valore degli organi consultivi;

2. — l'accentramento della competenza in un sol organo (nei casi in cui leggi precedenti prevedevano l'intervento di più organi);

3. — l'attribuzione, a taluni pareri di organi consultivi, dell'efficacia di provvedimenti amministrativi di un determinato contenuto (articolo 34: il parere favorevole espresso dal Comitato tecnico amministrativo previsto dalle leggi 30 giugno 1969, n. 26 e 8 marzo 1971, n. 5, sui progetti di opere di competenza dell'ESA, costituisce provvedimento di approvazione degli stessi progetti);

4. — l'estensione dei poteri del direttore dei lavori, il quale nei limiti dell'importo contrattuale, delle somme a disposizione per imprevisti, nonché del ribasso d'asta, può disporre direttamente, a mezzo di apposite perizie suppletive e di varianti, l'esecuzione di maggiori opere, di lavori non previsti o di varianti di cui si presenti la necessità, purché non alterino la natura o la destinazione dell'opera. A tal fine il direttore dei lavori può concordare con l'impresa assuntrice i nuovi prezzi per l'esecuzione di categorie di opere non comprese nel progetto principale. L'esercizio, da parte del direttore dei lavori, delle predette attribuzioni non è soggetto ad alcuna autorizzazione preventiva o a ratifica di organi superiori;

5. — l'attribuzione di particolari effetti alla richiesta di pagamento, che è l'atto con il quale il direttore dei lavori (che sia funzionario della Regione, dello Stato, di ente pubblico regionale o di ente locale operante nella Regione) chiede all'Istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria dei fondi regionali (accreditati al legale rappresentante dell'Ente che provvede all'esecuzione delle opere con finanziamento regionale) di provvedere al pagamento degli acconti alle imprese esecutrici delle opere. La richiesta di pagamento deve essere accompagnata dal certificato di pagamento e dallo stato di avanzamento vistato dal direttore dei lavori e dal titolare dell'accreditamento. La richiesta di pagamento, mentre esonera il tesoriere da ogni responsabilità, sostituisce qualsiasi visto, autorizzazione o deliberazione di organi tecnici ed amministrativi previsti dalle norme precedentemente in vigore.

Con l'anzidetta legge n. 19 del 1972 la Regione ha intrapreso il processo dell'abolizione dei controlli preventivi, evidentemente considerati con sfiducia, perché possono determinare ritardi nell'esplorazione dell'attività amministrativa.

Inoltre, l'adozione dei due predetti criteri per pervenire alla semplificazione delle procedure ed all'acceleramento della spesa (e cioè compressione dei controlli preventivi ed aumento delle competenze e delle connesse responsabilità di taluni funzionari) rende manifesto che il legislatore, tra il mantenimento dei controlli preventivi (con le conseguenti remore all'attività amministrativa) e l'eliminazione dei predetti controlli (con il relativo aumento della possibilità di errori procedurali o di inesatte applicazioni di norme) ha preferito la seconda alternativa in quanto ha ritenuto che essa possa condurre ad una azione amministrativa più rapida ed efficiente ed anche perché ha considerato che le remore conseguenti al controllo preventivo incidano, sull'attività amministrativa, in misura maggiore rispetto agli errori che, senza quel controllo, potrebbero esser commessi da una corretta amministrazione. Pertanto, bisognerebbe tendere a realizzare concretamente un tipo di amministrazione sempre più corretta per sperare in una azione amministrativa efficiente ed in risultati rapidi ed aderenti allo spirito delle leggi.

INDUSTRIA E COMMERCIO.

L'Assessorato regionale dell'industria e commercio è autorizzato, tra l'altro, ad effettuare spese per studi, iniziative e ricerche dirette a favorire, incoraggiare e promuovere il progresso scientifico, tecnico ed economico in materia industriale, mineraria e di commercio, nonché per studi e rilevazioni di carattere statistico-economico, concernenti l'importazione e l'esportazione.

Bisogna rilevare innanzitutto che l'esiguità dello stanziamento (di appena 10 milioni per l'esercizio 1971) rispetto alla particolare rilevanza dei fini che si vorrebbero perseguire, potrebbe esprimere la sfiducia del legislatore e della Amministrazione per le spese dirette ad incoraggiare e favorire il progresso scientifico, tecnico ed economico ed essere un sintomo della preferenza manifestata per una attività dell'Amministrazione non sorretta da studi seri e particolarmente qualificati, che pongano in risalto almeno le possibili soluzioni teoriche dei problemi connessi alla promozione del progresso nel campo dell'attività in discorso; soluzioni teoriche che pur dovrebbero essere tenute in considerazione nel momento in cui si effettuano le necessarie scelte discrezionali nello svolgimento dell'attività amministrativa. Un qualificato supporto teorico, inoltre, potrebbe costituire anche una chiara esposizione della problematica (e dei possibili modi per affrontare e risolverla) connessa a determinate situazioni che si volessero trattare legislativamente.

L'esame dei singoli provvedimenti emanati dall'Amministrazione per effettuare le spese predette pone in risalto che essi appaiono diretti, in prevalenza, a finanziare iniziative di contenuto piuttosto modesto rispetto alle finalità che pure si sarebbe potuto, almeno, tentare di realizzare. Invero, con decreto amministrativo n. 1519 del 10 dicembre 1971, è stata approvata la convenzione stipulata in data 30 novembre 1970 tra l'Assessorato industria e commercio ed una tipografia, relativa alla stampa di 1.000 copie del fascicolo n. 25, annata 1970,

del « Bollettino regionale minerario-idrocarburi » e del fascicolo n. 13, annata 1970, del « Bollettino regionale minerario ».

Il decreto è motivato dalla necessità di procedere con tutta urgenza all'impegno della spesa, affinché si possa subito provvedere alla pubblicazione di tutti i dati concernenti gli idrocarburi siciliani, relativi all'annata 1970, nonché di quelli concernenti tutti gli altri minerali, sempre dell'annata 1970. L'impegno di spesa è stato effettuato per lire 2.750.000.

Tra le spese correnti bisogna segnalare quelle per la propaganda, affidata all'Istituto per il commercio estero (ICE), dei prodotti siciliani all'estero (lire 200.000.000); quelle per la diretta partecipazione della Regione a mostre, fiere ed esposizioni sia nazionali sia estere (lire 45.000.000); i contributi per incrementare ed agevolare, nel territorio della Regione, l'organizzazione di mostre, fiere ed esposizioni che siano state formalmente riconosciute a carattere internazionale (lire 106.000.000), che siano specializzate (lire 20.000.000), che siano a carattere artigiano (lire 10.000.000). In quest'ultimo caso lo stanziamento può essere utilizzato anche per la partecipazione di artigiani a fiere, mostre e mercati.

Le spese in conto capitale dell'Assessorato per l'industria e commercio, stanziato nel bilancio del 1971, sono di lire 22.459.500.000 (su un ammontare complessivo di tali spese di lire 122.868.360.000, ripartite tra undici Amministrazioni regionali). Dei predetti 22.459.500.000 di lire, 11.500.000.000 sono stati destinati per incrementare i fondi di dotazione dell'Ente minerario siciliano (lire 1.800.000.000) e dell'Ente siciliano per la promozione industriale (lire 9.700.000.000).

Soprattutto in relazione alle somme iscritte in bilancio e destinate alla costituzione dei fondi di dotazione dell'EMS e dell'ESPI si è notato che i predetti Enti, in attesa del pagamento da parte della Regione di tali somme, hanno richiesto ad alcuni istituti di credito, ed ottenuto, anticipazioni sulle somme stesse, con conseguente assunzione di oneri notevoli per il pagamento degli interessi.

Non si può che censurare siffatta pratica per i riflessi negativi che può avere sui bilanci di tali Enti e sullo stesso bilancio regionale, nel caso in cui, la Regione dovesse assumere a proprio carico l'onere corrispondente alle somme dovute per gli interessi sulle predette anticipazioni.

In questo modo, una considerevole parte dell'apposito stanziamento di bilancio viene deviata dallo scopo legislativamente fissato e si dissolve per il pagamento di oneri non previsti e che avrebbero potuto essere evitati, mentre in definitiva risulta praticamente ridotta la massa di capitale che avrebbe dovuto costituire i due fondi di dotazione necessari per il perseguimento delle finalità dei due Enti.

Per quanto concerne la legislazione, bisogna segnalare la legge regionale 8 marzo 1971, n. 5 che ha modificato la legge regionale 21 ottobre 1957, n. 57 ed ha fissato nuovi presupposti per la concessione di contributi a favore delle cooperative i cui soci esercitano esclusivamente la pesca e che svolgano la loro attività nella Regione siciliana.

In particolare è stato fissato il principio secondo cui i predetti contributi possono essere concessi soltanto alle cooperative che non fruiscono di altri contributi statali o regionali per lo stesso oggetto.

La norma è particolarmente significativa perché, in campo regionale, l'Assessorato del lavoro è autorizzato a concedere contributi per l'acquisto di attrezzi di lavoro e potrebbero pur verificarsi duplicazioni nella concessione dei benefici per il medesimo oggetto che, invece, sono da evitare.

ASSESSORATO DEL LAVORO E DELLA COOPERAZIONE.

L'attività amministrativa dell'Assessorato del lavoro si esplica nei settori della previdenza ed assistenza ed in quello della cooperazione.

L'attività in materia di previdenza ed assistenza è diretta alla concessione: di sussidi straordinari a Patronati, Enti ed associazioni di lavoratori per lo svolgimento di attività previ-

ste nei rispettivi statuti, ed inoltre a quei Patronati che svolgano assistenza tecnica, legale e tributaria per i lavoratori agricoli ovvero assistenza sociale per i commercianti; di contributi a Patronati ed Enti per l'istituzione ed il funzionamento di centri di servizio sociale, ed alle Casse mutue per l'assistenza sanitaria generica agli artigiani.

In materia di cooperazione, l'attività dell'amministrazione è diretta alla concessione di contributi per favorire l'organizzazione ed il funzionamento di consorzi tra cooperative, di scuole e corsi per assistenti sociali ed, inoltre, alla concessione di sussidi straordinari per favorire il funzionamento, l'organizzazione e l'attuazione dei compiti istituzionali degli organi regionali e provinciali delle associazioni nazionali di assistenza ed, infine, è diretta al pagamento di compensi a commissari liquidatori delle cooperative e carovane di facchinaggio e loro consorzi.

In particolare per l'assistenza sanitaria generica agli artigiani è stanziata annualmente la somma di lire 800 milioni, risultata esuberante rispetto alla necessità del settore.

Il servizio viene espletato tramite le Casse mutue provinciali degli artigiani con le quali l'Amministrazione stipula annualmente apposite convenzioni, che prevedono la concessione di un acconto nella misura del 50 per cento della somma previamente determinata sulla base dello stanziamento del bilancio e del numero degli assistibili. Tale acconto, però, talvolta è risultato superiore alle spese effettivamente sostenute nel corso dell'intero anno da alcune Casse mutue e queste hanno restituito all'Amministrazione, con notevole ritardo, le somme non spese.

Per provvedere alla corresponsione degli assegni familiari ai coltivatori diretti, secondo quanto stabilito dalle leggi regionali 4 giugno 1964, n. 11, 12 aprile 1967, n. 38 e 10 ottobre 1969, n. 36, sono state stipulate apposite convenzioni con l'INPS.

È da segnalare al riguardo che il sistema previsto dalla legge regionale n. 11 del 1964 ha causato notevoli remore nell'accertamento degli aventi diritto ai benefici di legge e nel pagamento degli assegni, con conseguente grave ritardo nella chiusura della gestione relativa al periodo 1° luglio 1964-30 giugno 1965 e nella presentazione del relativo rendiconto (pervenuto alla Corte alla fine del 1971).

Ulteriori conseguenze di tale macchinoso procedimento sono state: la mancata utilizzazione delle somme stanziata nel lontano 1964 nel corso di tale esercizio, il trasporto di tali somme, non impegnate, in un capitolo aggiunto dell'esercizio 1965, l'utilizzazione parziale delle predette somme negli esercizi successivi.

Invero, dei 9 miliardi stanziati, soltanto 7 sono stati versati all'INPS e di questi solo 6 utilizzati. La residua disponibilità, aggiunta ad un ulteriore stanziamento di 5 miliardi previsto dalla legge regionale n. 36 del 1969, è stata destinata al raggiungimento delle finalità di legge (e cioè per la proroga della corresponsione degli assegni per il periodo 1° luglio 1965-30 giugno 1966) soltanto nel 1971 ed è in corso l'utilizzazione di tale somma.

La Regione siciliana, con legge 31 luglio 1970, n. 26, ha esteso, a favore dei capi famiglia artigiani titolari di imprese e coadiuvanti, l'erogazione degli assegni familiari nella misura di lire 40.000 annue per ciascuna persona a carico, a decorrere dal 1° luglio 1970 e fino a quando la materia non sarà regolata da leggi dello Stato.

Con la stessa legge è stata prevista la corresponsione di un assegno di parto, nella misura di lire 60.000, in favore delle lavoratrici artigiane e delle mogli dei capi famiglia artigiani. Per tali finalità è stata stanziata la somma complessiva di 7 miliardi e 400 milioni per il periodo 1° luglio 1970-31 dicembre 1971 ed è stata stipulata apposita convenzione con l'INPS e la Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia degli artigiani per la corresponsione degli assegni agli aventi diritto.

Bisogna ricordare, infine, che, con recente provvedimento legislativo (legge regionale 11 febbraio 1972, n. 3) è stato affidato all'Assessorato lavoro il compito di assicurare, avvalendosi dell'organizzazione dell'INAM, l'assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti titolari e coadiuvanti, pensionati, e rispettivi familiari a carico.

ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE.

Gli interventi che hanno caratterizzato l'attività dell'Assessorato pubblica istruzione nel corso dell'esercizio 1971, sono quelli diretti alla conservazione dei monumenti ed al restauro di opere d'arte e quelli, a carico del bilancio del fondo di solidarietà nazionale, per la esecuzione di opere ed attrezzature fisse per le Università siciliane, per centri di addestramento professionale e per scuole ed istituti professionali.

Notevole importanza, anche dal punto di vista della spesa a carico del bilancio, riveste l'attività amministrativa dell'Assessorato pubblica istruzione nel campo della scuola materna e dell'istruzione elementare e professionale.

Scuole materne.

La spesa complessiva per il funzionamento delle scuole materne è stata nel 1971 di circa 3 miliardi (ed un aumento di spesa di circa 300 milioni è previsto per l'esercizio 1972).

La gestione di tali scuole, ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1969, n. 51, è affidata ai patronati scolastici, mentre sono a carico dell'Amministrazione regionale tutte le spese di funzionamento.

L'erogazione della spesa è fin qui avvenuta (in virtù dell'articolo 16 della legge regionale n. 51 del 1969) mediante l'emissione di mandati diretti in favore dei patronati scolastici interessati cui incombeva l'obbligo di presentare all'Assessorato pubblica istruzione, entro 30 giorni dalla chiusura dell'anno scolastico, il rendiconto economico della gestione delle predette scuole.

Al riguardo deve, però, farsi rilevare il grave ritardo verificatosi nell'adempimento di tale obbligo di legge: solo alla fine dell'esercizio 1971 sono, infatti, pervenuti alla Corte i rendiconti presentati da alcuni patronati scolastici relativamente alla gestione 1° gennaio-31 agosto 1970, mentre non risultano tuttora inviati, da parte di alcun patronato, i rendiconti delle gestioni relative ai successivi periodi.

Per ovviare agli inconvenienti dipendenti dalla mancata presentazione dei rendiconti, sono state recentemente emanate nuove disposizioni legislative che hanno modificato le modalità di pagamento delle spese in questione.

La legge regionale 28 gennaio 1972, n. 2 ha, infatti, disposto che alle spese per il funzionamento delle scuole materne si debba provvedere mediante aperture di credito in favore dei consorzi provinciali dei patronati scolastici ed ha autorizzato l'Assessore per la pubblica istruzione a disporre accreditamenti, per un importo pari al 50 per cento dell'ammontare dello stanziamento di bilancio, all'inizio dell'esercizio finanziario ed ulteriori accreditamenti, pari al 30 per cento dello stanziamento, all'inizio dell'anno scolastico.

Con tale legge è stato risolto il problema di assicurare la puntuale corresponsione degli stipendi alle insegnanti ed alle bambinaie secondo il sistema, ormai prevalente, dell'ordine di accreditamento che implica praticamente la abolizione del controllo preventivo, mentre non sono stati risolti i problemi dei locali di tali scuole, che attualmente si trovano ospitate in sedi generalmente non idonee (talvolta originariamente adibite a stalle) mai progettate in funzione dei bambini che vi debbono essere accolti, e della organizzazione predisposta dai patronati scolastici, risultata in genere inefficiente.

Per quanto concerne, poi, la distribuzione delle scuole materne nel territorio della Regione, v'è da dire che i criteri stabiliti dalla legge non sono stati rigorosamente applicati in quanto gli accertamenti dei presupposti per la determinazione del numero e della ubicazione delle scuole materne (e cioè: condizioni obiettive di bisogno; rapporto almeno tendenzialmente proporzionale rispetto alle altre scuole materne gratuite funzionanti in ciascun comune; particolare riguardo alle zone depresse e di accelerata urbanizzazione ed industrializzazione) sono risultati insufficienti.

Si è notata, piuttosto, una certa resistenza da parte della Amministrazione a modificare, sulla base dei nuovi criteri fissati dalla legge, la distribuzione territoriale delle scuole ma-

terne effettuata in passato, per cui le 585 sezioni finanziarie ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale n. 51 del 1969 sono state, praticamente, quelle stesse sezioni che in precedenza avevano goduto del « contributo » a carico della Regione.

A tale proposito un cenno merita il finanziamento, ai sensi dell'articolo 18 della legge stessa, di altre 175 sezioni la cui distribuzione territoriale, sostanzialmente, è stata effettuata tenendo conto delle esigenze delle provincie in cui il numero delle sezioni di scuola materna, già finanziate dalla Regione ai sensi del citato articolo 1 della legge regionale n. 51 del 1969, risultava inferiore rispetto alla media regionale determinata in rapporto alla popolazione.

Per quanto riguarda, infine, le altre 150 sezioni di scuole materne da istituire, ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 51, nelle provincie di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, è da dire che l'ufficio competente non ha ammesso a registrazione i relativi provvedimenti di finanziamento in quanto non risultavano accertati, neanche in minimo grado, i presupposti stabiliti dalla legge.

Scuole sussidiarie.

Per il funzionamento delle scuole sussidiarie, istituite in località prevalentemente rurali e particolarmente isolate (è richiesta la distanza minima di chilometri 2 dalla scuola più vicina) la spesa a carico della Regione ammonta, per il 1971, a circa lire 2.300.000. Tale spesa è, però, destinata ad aumentare sensibilmente nei prossimi esercizi. Infatti, a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 5 aprile 1972, n. 23, al personale delle scuole sussidiarie, retribuito finora con una « indennità » pari ai 4/5 dello stipendio base e delle altre indennità spettanti al maestro di ruolo di grado iniziale, viene attribuito con decorrenza 1° ottobre 1972 lo stato giuridico ed il trattamento economico, di quiescenza e di previdenza spettante agli insegnanti non di ruolo delle scuole elementari statali.

Con riferimento a questo settore dell'attività amministrativa dell'Assessorato pubblica istruzione v'è da sottolineare il fenomeno, sempre più ricorrente, degli insegnanti di scuola sussidiaria « a disposizione » dei Provveditori agli studi.

Infatti, in base alla vigente legislazione, nei casi di soppressione di scuole sussidiarie l'insegnante viene « comunque » mantenuto in servizio e retribuito a carico del bilancio regionale.

Pertanto, a seguito della progressiva chiusura delle scuole sussidiarie (spesso istituite frettolosamente e senza il rigoroso accertamento di tutti i presupposti voluti dalla legge); aumenta correlativamente il numero degli insegnanti adibiti a mansioni diverse da quelle per cui erano stati assunti, in quanto utilizzati dalle autorità scolastiche nelle scuole materne finanziate dalla Regione o in attività amministrative, parascolastiche od integrative della scuola.

Scuole professionali regionali.

Le scuole professionali regionali istituite ai sensi della legge regionale 15 luglio 1950, n. 63, si distinguono in « autonome » (funzionanti presso i Comuni che assumono l'onere dei locali, rimandando a carico della Regione l'onere dell'attrezzatura) e « convenzionate » (funzionanti presso ditte che mettono a disposizione delle scuole locali e attrezzature ricevendo un corrispettivo di volta in volta determinato in apposite convenzioni stipulate con l'Assessorato pubblica istruzione).

Tale ultima categoria di scuole, però, ha ormai cessato di esistere a seguito dell'abrogazione dell'articolo 7 della citata legge regionale n. 63 del 1950, disposta dall'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1970, n. 5, con decorrenza 1° gennaio 1970.

Per effetto di tale disposizione, le convenzioni con le ditte presso cui funzionavano scuole professionali regionali non sono state rinnovate fin dall'anno scolastico 1969-70.

La Giunta di Governo, peraltro, già con delibera del 30 settembre 1969, aveva sancito il divieto di rinnovare le convenzioni con le ditte, disponendo la soppressione di alcune scuole autonome e convenzionate.

L'Amministrazione, tuttavia, ormai all'inizio di un nuovo anno scolastico, non è stata in grado di ottemperare tempestivamente a tutte le incombenze dipendenti dall'esecuzione di tale delibera e, pertanto, le varie ditte già precedentemente convenzionate, hanno continuato a mantenere a disposizione dell'Amministrazione locali e macchinari, per cui si è reso necessario il pagamento, mediante la forma del riconoscimento di debito, dei compensi spettanti alle predette ditte.

Successivamente, con delibera 18 settembre 1970, la Giunta di Governo, mentre ha mantenuto ferma la precedente disposizione tendente alla soppressione di talune scuole professionali, ha disposto che altre scuole già convenzionate fossero trasformate in autonome.

In attuazione di quest'ultima delibera, l'Assessorato pubblica istruzione ha emanato, nel corso dell'esercizio 1971, provvedimenti con i quali ha disposto che talune scuole già convenzionate continuassero a funzionare autonomamente con effetto dal 1° ottobre 1970, mentre i comuni interessati hanno di volta in volta provveduto ad assumere l'onere del pagamento delle spese per i locali.

Il personale impiegato nelle scuole professionali che sono state soppresse, è stato utilizzato, secondo quanto stabilito dalla legge, negli uffici centrali e periferici della Regione ed in quegli uffici statali che svolgano attività per conto e nell'interesse della Regione.

Un cenno anche agli alunni, ai quali è consentita l'iscrizione nelle scuole professionali soltanto dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico (e quindi se in possesso della licenza di scuola media) mentre agli stessi non viene attribuito, al compimento del ciclo quadriennale di studi intrapreso, nessun titolo di studio superiore a quello già posseduto: ad essi viene rilasciato solo un attestato di qualificazione all'esercizio di determinati mestieri (falegname, tipografo, tornitore, ecc.).

Interessante notare che, per il raggiungimento dei predetti risultati, nel bilancio per il 1971 risultano stanziati, soltanto per il personale delle scuole professionali, poco più di 4 miliardi, aumentati a circa 5 miliardi e mezzo, nel bilancio preventivo per il 1972.

SVILUPPO ECONOMICO.

L'Assessorato per lo sviluppo economico è stato istituito con la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, mentre gli organici del personale sono stati approvati soltanto con la legge regionale 8 febbraio 1969, n. 1 ma, pur dopo tale legge, soltanto poche unità di personale sono state inquadrare nei predetti ruoli a seguito dell'espletamento di alcuni concorsi banditi ai sensi della citata legge n. 1 del 1969, mentre numerosi funzionari ed impiegati hanno continuato a prestare servizio in posizione di comando, con riflessi negativi sulla gestione, sia per il fluire delle unità assegnate e sia per la scarsa conoscenza, da parte del personale fluttuante, delle materie trattate. Con la legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, relativa all'ordinamento degli Uffici e del personale dell'Amministrazione regionale, sono state implicitamente abrogate anche le norme che avevano stabilito i ruoli organici dell'Assessorato per lo sviluppo economico, mentre è stata attribuita alla Presidenza della Regione la competenza ad assegnare a ciascuna amministrazione regionale il personale secondo la ripartizione numerica indicata nella tabella C, annessa alla legge stessa.

La Presidenza della Regione, tuttavia, non ha ancora provveduto all'assegnazione del personale ai vari Assessorati.

La stessa legge n. 7 del 1971 ha stabilito anche il blocco delle assunzioni, nel senso che sino al completo esaurimento del personale in soprannumero rispetto all'organico previsto dalle tabelle annesse alla stessa legge, è fatto divieto di operare assunzioni, anche a mezzo di pubblico concorso. Tuttavia, sono stati fatti salvi gli effetti dei concorsi banditi in applicazione della legge regionale 8 febbraio 1969, n. 1 (con la quale erano stati approvati i ruoli organici dell'Assessorato per lo sviluppo economico) purché tali concorsi risultassero espletati alla data in cui è entrata in vigore la predetta legge n. 7 del 1971.

Tra le spese correnti dell'Assessorato per lo sviluppo economico, si distinguono quelle per la programmazione economica che dovrebbero essere indirizzate verso una ricerca sempre più vasta e precisa di dati, dai quali trarre conclusioni particolarmente approssimate alla effettiva situazione economica isolana, al fine di elaborare programmi concretamente realizzabili in tempi ragionevoli, tendenzialmente brevi, con l'impegno globale di tutte le forze di popolazione di cui può disporre la Regione Siciliana. Tuttavia è deludente constatare che talvolta gli studi si limitano alla mera elencazione di dati e sono privi di analisi economiche.

Tra le spese in conto capitale bisogna segnalare le somme destinate allo sviluppo ed all'incremento delle ricerche di fisica nucleare pura ed applicata presso il Centro siciliano di fisica nucleare e presso le Università degli studi di Palermo, Catania e Messina perché tali somme, pur con il loro modesto importo (lire 100.000.000, stanziata per il 1971) rispetto alle enormi esigenze del settore, possono rappresentare un serio tentativo della Regione di promuovere lo sviluppo della ricerca scientifica in un settore dal quale si possono attendere risultati tali da condurre a trasformare le condizioni di vita dell'uomo in un lungo periodo di tempo.

Particolarmente apprezzabili le spese per la redazione dei piani territoriali di coordinamento e dei piani comprensoriali, nonché le somme destinate a contributi per la compilazione e la rielaborazione dei piani regolatori comunali e dei programmi di fabbricazione, anche ad integrazione di quelli della Cassa per il Mezzogiorno o di altri enti, pur se, in questi ultimi casi, l'Amministrazione talvolta non si avvede (o cede alla tentazione) di disporre l'intervento integrativo anche quando non risulta che la Cassa abbia già concesso il contributo.

Bisogna ricordare che la legge regionale 15 marzo 1963, n. 21, concernente provvidenze straordinarie per lo sviluppo dei comuni di Licata e Palma di Montechiaro, ha autorizzato la formazione di un piano intercomunale di sviluppo economico, i cui obiettivi sono elencati nell'articolo 1 della predetta legge.

Nelle more della formazione del piano, la Regione è stata autorizzata ad assumere integralmente a proprio carico le rate di ammortamento dei mutui che nel termine di 3 anni, a partire dalla data in cui è entrata in vigore la citata legge, sarebbero stati contratti dai comuni di Licata e Palma di Montechiaro, con istituti esercenti il credito per opere pubbliche, per l'esecuzione delle categorie di lavori indicati nell'articolo 5 della medesima legge n. 21 del 1963.

Il termine di 3 anni, entro il quale era prevista la stipulazione da parte dei predetti comuni dei mutui indicati, è stato prorogato con l'articolo 1 della legge regionale 14 aprile 1966, n. 5, e, successivamente, con l'articolo 10 della legge regionale 8 marzo 1971 n. 5. In un caso, l'Assessorato per lo sviluppo economico ha assunto a proprio totale carico le rate di ammortamento di un mutuo contratto dai comuni di Licata e Palma di Montechiaro per la costruzione di alcuni alloggi popolari, nella considerazione che la possibilità di tale assunzione scaturisse dell'avvenuto inserimento di tali opere nel piano di sviluppo economico dei predetti comuni.

La tesi dell'Amministrazione, però, non poteva essere accolta in quanto il citato articolo 5 della legge n. 21 del 1963 contempla alcune categorie di lavori nel cui ambito non possono farsi rientrare gli alloggi popolari per la preminente considerazione che tali opere sono previste all'articolo 7 della medesima legge, che richiama espressamente, ai fini della concessione del contributo, la legge 12 aprile 1952, n. 12 e quelle successive di modifica ed integrazione, le quali attribuiscono la competenza in tale materia all'Assessore per i lavori pubblici. Inoltre bisogna considerare che gli stanziamenti di somme per contributi per la costruzione di alloggi popolari sono inseriti nel bilancio 1971 (ed anche nei precedenti bilanci) nella rubrica dell'Assessorato per i lavori pubblici al capitolo 26124 che richiama l'articolo 7 della legge 15 marzo 1963, n. 21 e quindi la competenza a provvedere in ordine a tali contributi spetta all'Assessorato per i lavori pubblici e non già a quello per lo sviluppo economico.

Né per sostenere il contrario può invocarsi l'avvenuto inserimento della spesa per la costruzione di alloggi popolari nel piano di sviluppo economico dei comuni di Licata e Palma di Montechiaro ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 21 del 1963, in quanto tale norma prevede solo la composizione del comitato per la redazione e l'attuazione del predetto piano e non faculta il comitato stesso ad inserire nella previsione dell'articolo 5, spese che rientrano in altra norma (articolo 7).

ASSESSORATO TURISMO, COMUNICAZIONI E TRASPORTI.

L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti provvede principalmente ad incrementare il turismo verso la Regione con una serie di iniziative che comprendono l'assunzione a proprio carico delle spese necessarie per la realizzazione di manifestazioni artistico-culturali e di richiamo turistico, e la concessione di contributi in favore di enti che operano nel settore (enti provinciali del turismo, aziende di cura, soggiorno, e turismo, associazioni turistiche pro-loco, ecc.).

L'attività della Amministrazione, tuttavia, non sempre raggiunge lo scopo dell'effettivo incremento turistico, soprattutto perché si disperde in numerose direzioni, molte delle quali conducono a sagre paesane, di contenuto tanto limitato e scadente, che a malapena riescono ad incrementare una sorta di turismo intercomunale.

La legge prevede che l'Amministrazione del turismo debba ordinatamente programmare la propria attività in alcuni settori, ma si tratta appunto di piani particolari, la cui armonizzazione è affidata, in definitiva, al buon senso degli amministratori, i quali dovrebbero pur cercare di conciliare quei piani con la rimanente attività dell'Assessorato.

Invece, avviene che sovente vengano finanziate iniziative turistiche in località che possono offrire una scarsa capacità ricettiva ed una ospitalità di grado assai modesto.

In particolare la legge stabilisce che, entro il mese di giugno di ciascun anno, l'Assessore provvede a determinare il calendario delle manifestazioni turistiche da attuare nell'anno successivo a totale o parziale carico del bilancio regionale. Tale calendario, che è un programma elementare e modesto, indica anche la ripartizione territoriale della spesa che, talvolta, risulta concentrata solo in alcune province e con notevoli sprequazioni.

L'Amministrazione, inoltre, deve predisporre annualmente e realizzare un organico piano di propaganda diretto ad incrementare il movimento turistico verso la Sicilia.

La scelta delle imprese o degli enti specializzati, nazionali o esteri, cui affidare l'attuazione di tale programma, dovrebbe avvenire con il procedimento dell'appalto concorso o della licitazione privata (con eccezione per la propaganda da effettuare per mezzo della stampa, della radio e della televisione) ma la norma viene generalmente elusa perché l'Amministrazione preferisce fare ricorso alla trattativa privata.

Notevole importanza, ai fini dell'incremento degli impianti di ricettività turistica, hanno i finanziamenti a basso tasso di interesse (sino all'1,50 per cento) di iniziative turistico-alberghiere, cui si provvede con un fondo di rotazione, in gestione separata, istituito presso l'IRFIS, ai sensi della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46.

La legge stabilisce la misura dei prestiti per la realizzazione di impianti alberghieri e prevede un finanziamento integrativo preferenziale, nel caso di iniziative ammesse ai finanziamenti disposti da leggi nazionali.

I prestiti debbono essere assistiti da garanzie che possono essere immobiliari ed, eccezionalmente, anche personali. Nel caso di mutuo integrativo di altro già concesso in base a leggi nazionali (generalmente dalla Cassa per il Mezzogiorno) il soggetto beneficiario normalmente non è in grado di concedere garanzie immobiliari (già concesse all'ente finanziatore del primo mutuo) e quindi vengono accettate garanzie personali, basate sul calcolo della potenziale redditività dell'impianto, nella considerazione che l'impianto stesso è dichiarato di pubblica utilità dalla legge ed è vincolato all'uso indicato nel progetto per tutta la durata del mutuo a decorrere dalla data in cui ha avuto inizio l'attività.

Tali finanziamenti, però, se determinano un effettivo incremento negli impianti di ricettività turistica, qualche volta possono anche produrre effetti marginali e trascurabili nella economia regionale e per evitare queste conseguenze, è auspicabile che vengano apportate alcune modifiche alla legge. Invero, talvolta i mutui possono essere concessi ad un soggetto che affida, previa pattuizione di corrispettivo, la gestione dell'impianto ad una società straniera la quale, collegata con determinate agenzie di viaggi, che riescono a loro volta ad ottenere contributi dall'Amministrazione per la effettuazione di voli *charter* con l'estero, può sfruttare integralmente

l'impianto. In questi casi l'organizzazione è tanto raffinata, per tutte le comodità che offre e le amene banalità che inventa, che praticamente imprigiona il cliente all'interno dello stabilimento alberghiero per tutta la durata del soggiorno.

L'esame di questa situazione conduce a riconoscere che è sorto un complesso alberghiero anche confortevolissimo; che il soggetto beneficiario del mutuo è proprietario di tale complesso e può comodamente pagare le rate di ammortamento con il corrispettivo che riceve dalla società gestrice, che quest'ultima può realizzare notevoli utili (che probabilmente trasferisce ed impiega all'estero); che l'agenzia di viaggi incrementa il proprio movimento di passeggeri e con esso i propri guadagni cui bisogna aggiungere l'ammontare del contributo che riceve dalla Amministrazione (e se l'agenzia appartiene al capitale straniero sussiste anche la probabilità che gli utili vengano trasferiti ed impiegati all'estero) mentre all'economia siciliana rimane assicurato qualche vantaggio economico del tutto marginale ed un assai modesto impiego di mano d'opera non qualificata per limitati periodi di tempo corrispondenti alla stagione turistica.

PAGINA BIANCA

PARTE III.

GLI ENTI PUBBLICI REGIONALI

PAGINA BIANCA

GLI ENTI PUBBLICI REGIONALI

CONSIDERAZIONI GENERALI.

Gli enti pubblici finanziati dalla Regione sono stati indicati nelle precedenti relazioni, nelle quali sono state poste in rilievo le gravi carenze riscontrate riguardo alla loro efficienza ed ai controlli sulla gestione di essi.

Quanto ai controlli, bisogna ripetere che l'attuale legislazione assoggetta al controllo della Corte dei conti, ai sensi della legge n. 259 del 1958, la gestione degli enti finanziati dallo Stato, ma non prevede analogo controllo per gli enti regionali.

Per gli Enti regionali, invero, i controlli vengono esercitati da organi interni, ovvero dall'Assessorato che eserciti la attività di vigilanza, o dall'Assemblea regionale (nei casi in cui la legge prescriva l'invio ad organi assembleari - solitamente alla Giunta del bilancio - dei rendiconti di enti).

In questo sistema, si riscontra la mancanza di una uniformità del controllo, ove esista, o addirittura la mancanza di un controllo effettivo sulla gestione.

Per quanto concerne l'efficienza degli enti regionali, bisogna riconoscere che spesso tali enti si trovano nella impossibilità di realizzare completamente e sollecitamente i fini istituzionali per insufficienza di mezzi finanziari, ma ormai non suscita più stupore l'ulteriore constatazione della utilizzazione, in molti casi, della parte prevalente del finanziamento regionale per il pagamento dei soli emolumenti al personale. Quando ciò si verifica, la creazione dell'ente pubblico viene effettuata per realizzare il fine mediato di perseguire determinati scopi, mentre il fine immediato è quello (indubbiamente pubblico e di particolare rilievo, ma che andrebbe realizzato con altri interventi) di trovare una occupazione a chi non ne ha alcuna ovvero, in tanti casi, a chi ne ha altre.

Bisogna segnalare, infine, che numerosi enti risultano privi dei normali organi di amministrazione e vengono retti da Commissari straordinari per lunghi periodi di tempo.

IL RELATORE

F.to: Larosa

IL PRESIDENTE

F.to: Galeani

PAGINA BIANCA

ALLEGATO *D*

**DECISIONE E RELAZIONE SUL RENDICONTO GENERALE
DELLA REGIONE SARDA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1968**

PAGINA BIANCA

DECISIONE

PAGINA BIANCA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

A SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

composta dai seguenti Magistrati:

Presidente: dott. Eduardo GRECO

Presidenti di Sezione: prof. dott. Giuseppe CATALDI

dott. Eugenio CAMPBELL

dott. Ettore COSTA

prof. dott. Antonio BENNATI

Consiglieri: prof. dott. Antonino DE STEFANO

dott. Francesco VENTURA SIGNORETTI

dott. Pietro BAIOCCHI

dott. Giovanni SPAGNOLI

dott. Aldo ANGIORI

Referendario: dott. Alfonso M. ROSSI BRIGANTE (*relatore*)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione sarda e del conto consuntivo, ad esso allegato, dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda, per l'esercizio finanziario 1968.

Uditi nella pubblica udienza del 24 luglio 1972 il relatore Referendario dottor Alfonso Maria Rossi Brigante ed il Pubblico ministero nella persona del Procuratore generale dottor Fernando Chiesa.

FATTO

Il rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1968 è stato presentato il 15 settembre 1971 alla Delegazione della Corte dei conti per la Regione sarda con l'allegato conto consuntivo dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione.

Le risultanze del rendiconto e del conto allegato sono le seguenti:

RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE

COMPETENZA:

Entrate:

TITOLO I — Entrate tributarie	L.	54.422.689.276
TITOLO II — Entrate extratributarie	»	35.967.794.400
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali ed estinzione di anticipazioni e di crediti	»	1.382.578.099
	L.	<u>91.773.061.775</u>
Accensione di debiti	»	8.000.000.000
	L.	<u>99.773.061.775</u>

Spese:

TITOLO I. — Spese correnti	L.	28.072.948.630
TITOLO II — Spese in conto capitale	»	60.773.538.152
	L.	<u>88.846.486.782</u>
Estinzione di debiti	»	7.764.908.815
	L.	<u>96.611.395.597</u>

Entrate tributarie ed extratributarie (totale dei titoli I e II dell'entrata)	L.	90.390.483.676
Spese correnti	»	28.072.948.630
	L.	<u>62.317.535.046</u>

RIEPILOGO:

Totale complessivo entrate	L.	99.773.061.775
Totale complessivo spese	»	96.611.395.597
	L.	<u>3.161.666.178</u>

RESIDUI:

Attivi:

Somme rimaste da riscuotere e da versare in conto dell'esercizio 1968	L.	30.835.326.215
Somme rimaste da riscuotere e da versare in conto degli esercizi precedenti	»	21.680.050.515
	L.	<u>52.515.376.730</u>

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1968	L.	47.843.092.799
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	»	74.708.331.178
Residui passivi al 31 dicembre 1968	L.	<u>122.551.423.977</u>

CONTO CONSUNTIVO DELL'AZIENDA DELLE FORESTE DEMANIALI
DELLA REGIONE SARDA

COMPETENZA:

Entrate:

TITOLO I — Entrate correnti	L.	634.153.566
TITOLO II — Entrate in conto capitale	»	100.000
Accensione di debiti	»	—
Totale delle entrate	L.	<u>634.253.566</u>

Spese:

TITOLO I — Spese correnti	L.	544.926.029
TITOLO II — Spese in conto capitale	»	10.000.000
Estinzione di debiti	»	—
Totale delle spese	L.	<u>554.926.029</u>

RIEPILOGO:

Totale complessivo entrate	L.	634.253.566
Totale complessivo spese	»	554.926.029
Differenza (avanzo finanziario)	L.	<u>79.327.537</u>

RESIDUI:

Attivi:

Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1968	L.	32.587.640
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti	»	49.402.936
Residui attivi al 31 dicembre 1968	L.	<u>81.990.576</u>

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1968	L.	16.483.774
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	»	59.059.866
Residui passivi al 31 dicembre 1968	L.	<u>75.543.640</u>

Con decreti del Presidente della Giunta regionale 3 aprile 1968, n. 8; 16 luglio 1968, n. 44; 1° agosto 1968, n. 57; 13 agosto 1968, n. 63; 14 agosto 1968, n. 66; 26 novembre 1968, n. 86; 9 dicembre 1968, n. 89; 11 dicembre 1968, nn. 91 e 92; 18 dicembre 1968, n. 95; 19 dicembre 1968, n. 96; 31 dicembre 1968, nn. 99, 100 e 101 sono stati disposti prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste (capitolo n. 17129) a favore di vari capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, per un complessivo ammontare di lire 251.210.000.

Rispetto alla consistenza iniziale dei residui della spesa relativa all'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda si è verificata sul capitolo 1 l'eccedenza di spesa per lire 6.655.

Con pronunzia resa all'udienza del 26 luglio 1969, accertata la mancata presentazione del rendiconto relativo all'esercizio finanziario 1968, è stato riferito al Consiglio regionale in ordine ai risultati del controllo eseguito nel medesimo esercizio 1968.

Il Pubblico ministero, esposte le sue considerazioni sull'andamento della gestione del bilancio della Regione e dell'Azienda, ha chiesto che le Sezioni riunite vogliano dichiarare la regolarità del rendiconto generale della Regione e del conto consuntivo dell'Azienda delle foreste demaniali, per l'esercizio 1968, salvoché per la parte relativa all'eccedenza di lire 6.655 risultante fra i residui passivi dell'azienda medesima.

DIRITTO

Va anzitutto rilevato il ritardo con cui — rispetto al termine stabilito dalle vigenti norme di contabilità generale dello Stato e scaduto il 30 giugno 1969 — sono stati presentati il rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1968 e l'allegato conto dell'Azienda delle foreste demaniali, l'uno e l'altro oggetto del presente giudizio.

Ai fini del confronto dei risultati del rendiconto generale con le leggi del bilancio, è stata accertata la concordanza dei dati inerenti alle entrate con la documentazione prodotta, nonché di quelli relativi alle spese ordinate e pagate durante l'esercizio, con le scritture tenute o controllate dalla Corte; sono stati altresì accertati i residui passivi in base ad appositi decreti del Presidente della Giunta regionale, vistati e registrati.

Agli stessi fini, è stato accertato che il conto consuntivo dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda concorda, sia per le entrate sia per le spese, con le risultanze degli atti e degli elaborati inviati alla Corte, a norma dell'articolo 15 del Regolamento per il funzionamento dell'Azienda, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 21 gennaio 1957, n. 3 e sono stati altresì accertati i residui passivi in base ad apposite determinazioni del direttore dell'Azienda, vistate e registrate. L'eccedenza di spesa di cui in narrativa è dovuta a duplicazione di versamento in conto entrate di ritenute erariali, senza esborso di somme da parte dell'Azienda, sicché alla stessa non è da riconoscere portata sostanziale. Anche per questa posta, quindi, può farsi luogo alla dichiarazione di regolarità.

Quanto ai prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste disposti con decreti del Presidente della Giunta regionale, rilevano le Sezioni che il Consiglio regionale non si è ancora pronunciato sulla convalidazione dei decreti del Presidente della Giunta regionale 1° agosto 1968, n. 57; 26 novembre 1968, n. 86; 11 dicembre 1968, n. 91 e 31 dicembre 1968, nn. 99, 100 e 101 — per un complessivo ammontare di lire 73.810.000 — con che rimane incompiuto il procedimento previsto dall'articolo 42, ultimo comma, della legge di contabilità generale dello Stato.

Le osservazioni della Corte intorno al modo col quale l'Amministrazione regionale si è conformata alle discipline di ordine amministrativo e finanziario, nonché le variazioni o le riforme ritenute opportune sono state esposte nella relazione unita alla decisione pronunciata nell'udienza del 26 luglio 1969 di cui in narrativa, mentre ulteriori osservazioni sul rendiconto e sul conto consuntivo allegato, oggetto di questo giudizio, sono formulate con relazione, sempre a norma dell'articolo 41 del testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, unita alla presente decisione.

P. Q. M.

La Corte dei conti a Sezioni riunite;

visti gli articoli 100, secondo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione;

vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che approva lo Statuto speciale per la Sardegna;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, che approva le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna;

vista la legge regionale 29 febbraio 1956, n. 6, con la quale è stata istituita l'Azienda foreste demaniali della Regione sarda;

visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive integrazioni e modificazioni;

viste le leggi regionali 23 febbraio 1968, n. 13, con la quale sono stati approvati gli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione autonoma della Sardegna per l'anno 1968; 23 aprile 1968, nn. 21 e 22; 7 maggio 1968, n. 23; 8 maggio 1968, n. 24; 9 maggio 1968, n. 26; 14 maggio 1968, n. 27; 16 maggio 1968, nn. 28 e 29; 29 maggio 1968, n. 30; 5 luglio 1968, n. 31; 12 luglio 1968, n. 34; 19 luglio 1968, nn. 35 e 36; 14 agosto 1968, n. 39; 28 agosto 1968, nn. 40 e 42; 8 novembre 1968, n. 46; 18 novembre 1968, n. 47; 21 novembre 1968, n. 48; 27 dicembre 1968, n. 49; 8 gennaio 1969, n. 1; 14 gennaio 1969, n. 3; 23 gennaio 1969, n. 4; 29 gennaio 1969, nn. 7 e 8; 21 maggio 1969, n. 25, recanti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1968;

in parziale difformità dalle richieste del Pubblico ministero per quanto attiene all'eccedenza risultante nel conto dei residui dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione;

dichiara - richiamando gli adempimenti indicati nella motivazione, di spettanza del Consiglio regionale - regolare il rendiconto generale della Regione autonoma della Sardegna per l'esercizio 1968 ed il conto ad essa allegato dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione.

Ordina che, a cura della Segreteria, i conti di cui al presente giudizio, muniti del visto della Corte, siano restituiti al Presidente della Giunta Regionale per la successiva presentazione al Consiglio della Regione autonoma della Sardegna e che la presente decisione, con l'unita relazione, sia trasmessa ai Presidenti del Consiglio e della Giunta della Regione autonoma della Sardegna, nonché al Rappresentante del Governo nella Regione stessa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 24 luglio 1972.

IL PRESIDENTE

F.to: Eduardo Greco

L'ESTENSORE

F.to: Alfonso M. Rossi Brigante

La presente decisione è stata pubblicata nella stessa udienza di oggi 24 luglio 1972.

IL SEGRETARIO

F.to: Vincenzo Romano

PAGINA BIANCA

RELAZIONE

PAGINA BIANCA

1. — *Premessa.*

I rendiconti generali della Regione Sarda e dell'Azienda delle foreste demaniali per il 1968, la cui mancata presentazione nel termine prescritto del 30 giugno 1969, è stata formalmente accertata con decisione 26 luglio 1969 delle Sezioni riunite della Corte, sono stati poi presentati in data 15 settembre 1971, con un ritardo, di oltre due anni, pressoché pari a quello verificatosi per gli analoghi rendiconti del precedente esercizio. Si protrae, quindi, un comportamento dell'Amministrazione non conforme alle esigenze di una tempestiva conoscenza e valutazione dell'andamento della gestione da parte dell'Assemblea elettiva, anche ai fini delle determinazioni di quest'ultima in ordine al bilancio preventivo.

La Corte ha, comunque, già espresso, in base ai dati disponibili, le proprie osservazioni sull'operato dell'Amministrazione, con relazione unita all'anzidetta decisione; osservazioni alle quali si aggiungono, in base alle risultanze dei rendiconti, quelle che seguono.

2. — *Considerazioni sulla gestione del bilancio regionale.*

Secondo gli accertamenti di entrata (99,8 miliardi circa) e gli impegni di spesa (96,6 miliardi), la gestione ha presentato dimensioni notevolmente dilatate sia rispetto all'esercizio precedente (66,9 e 65,7 miliardi), benché inferiori all'eccezionale livello di circa 110 miliardi raggiunto nel 1966, sia rispetto alle previsioni (62,5 miliardi a pareggio) inizialmente formulate per lo stesso 1968.

Come già avvertito, peraltro, nelle precedenti relazioni, il «transito» attraverso il bilancio regionale dei fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione del piano di rinascita (1) incide in misura sensibile sull'andamento di tali dimensioni, non senza marcate oscillazioni, ove si consideri, ad esempio, che negli anni dal 1966 al 1968 la misura delle assegnazioni è stata, rispettivamente, di 57,7, di 0,107 e di 17 miliardi.

Premesso che considerazioni sul bilancio preventivo sono formulate nella relazione per il 1971, già menzionata in nota, alle quali per la loro maggiore attualità si rinvia, e rilevato solamente il ritardo col quale è stata emanata (previa approvazione dell'esercizio provvisorio) la legge di approvazione del bilancio 1968 (2), può tornarsi all'esame della gestione per più analitiche notazioni, da cui anzitutto emerge per l'entrata, a conferma di quanto detto circa l'incidenza dei fondi per il piano di rinascita, come le maggiori fluttuazioni negli accertamenti, nel periodo 1965-1968, si riscontrino nel titolo II, cioè nel comparto extra tributario (che comprende pure altre assegnazioni statali), con 14,2, 64,2, 16,1 e 36 miliardi, rispettivamente, in ciascuno degli anni di tale periodo.

Più regolare può dirsi, nell'insieme, l'evoluzione relativa alle entrate tributarie (titolo I), con 39,9, 43,2, 49,7 e 54,4 miliardi, ed a quelle per alienazioni, ammortamenti, ecc. (titolo III), con 0,055, 1,3, 1,1 e 1,4 miliardi, mentre quelle per accensione di debiti concorrono a caratterizzare particolarmente il risultato del 1968, con accertamenti per 8 miliardi, essendo del tutto mancate nei due precedenti esercizi, ed essendosi limitate a 800 milioni nel 1965.

(1) Sull'argomento si rinvia alle ulteriori considerazioni esposte nella relazione sull'attività dell'Amministrazione per il 1971.

(2) Legge regionale 23 febbraio 1968, n. 13, entrata in vigore il 9 marzo successivo.

Anche sull'entità della spesa, è nel conto capitale che si evidenziano i fattori di fluttuazione sopra considerati, tenuto conto che, sempre nel quadriennio, in detto comparto l'ammontare degli impegni (al lordo delle quote accantonate come residui di stanziamento) è stato di 28,9, 79,5, 35,6 e 60,8 miliardi, mentre i corrispondenti importi per la spesa corrente sono stati di 20,2, 24, 25,6 e 28,1 miliardi e quelli per l'estinzione di debiti di 2,9, 3,4, 4,4 e 7,7.

Di ciò risentono le variazioni dell'incidenza percentuale degli impegni per spese correnti su quelli complessivi di competenza (depurati delle quote anzidette), incidenza che nei quattro anni considerati è stata rispettivamente del 58,10, del 24,77, del 59,15 e del 44,67 per cento, mentre si riduce al 27,96, 21,74, 43,93, 36,65 aggiungendo agli impegni complessivi suddetti quelli assunti sui residui di stanziamento dei precedenti esercizi.

Per quanto concerne l'andamento dell'attività gestoria, le risultanze dei residui a fine esercizio derivano da una maggiore speditezza nell'acquisizione dell'entrata, con versamenti pari al 64,86 per cento degli accertamenti (3), contro un certo rallentamento nei pagamenti, che hanno toccato la percentuale più bassa del quadriennio sia nella competenza, rispetto agli impegni, col 31,45 per cento (4), benché il passaggio dei fondi per il piano di rinascita sia stato di molto superiore al 1967, sia rispetto agli incassi, per competenza e residui, col 73 per cento (5). Da ciò l'ulteriore aumento dei residui passivi alla cifra di 122 miliardi (6), ed il formarsi della più elevata giacenza di cassa raggiunta fino al 1968, nella misura di 81,5 miliardi (7).

Le stesse caratteristiche presenta l'attività di spesa a giudicare dall'entità dei residui di stanziamento — che, come noto, interessano pressoché interamente il comparto investimenti — residui che nella cifra complessiva ora indicata costituiscono la componente maggiore, dell'importo di 73,2 miliardi, anch'essa la più alta fin qui raggiunta, e formata per il cumularsi dei residui di stanziamento dell'esercizio, di rilevante ammontare (33,8 miliardi), con la scarsa entità degli impegni (13,7 miliardi) assunti su quelli degli anni precedenti, fra le più basse del quadriennio (8).

È, comunque, da dire che la misura dei residui di stanziamento non inficia del tutto il valore indicativo dell'avanzo di parte corrente, cioè della quota di risparmio pubblico, secondo gli accertamenti e gli impegni (62,3 miliardi) (9), poiché — a differenza che nel 1967 — essa risulta anche superiore (69,3 miliardi) (10), nel movimento di cassa per competenza e residui, pur non dovendo trascurarsi anche a questo proposito l'alterazione recata dal passaggio dei fondi per il piano di rinascita (che nel 1968 sono stati, come già detto, di 17 miliardi), la cui uscita dal bilancio regionale non è effettivo impiego, ma trasferimento all'apposita contabilità speciale.

Circa il risultato differenziale globale costituito dall'avanzo finanziario di competenza, per 3,1 miliardi, una esatta valutazione di esso deve tener conto che gli accertamenti di entrata sono per 8 miliardi costituiti da contrazione di prestiti. D'altronde, prescindendo dalle operazioni inerenti all'indebitamento, e quindi anche dai 7,7 miliardi di spesa per estinzione di debiti, il saldo per operazioni finali rimane attivo, e di poco inferiore a quello indicato, tanto nella competenza che nella cassa.

Per effetto di tale avanzo, e di riaccertamenti in senso migliorativo nel conto residui, l'avanzo di amministrazione ha raggiunto la misura più elevata del quadriennio (11,5 mi-

(3) 54,9 nel 1967, ma 72,2 nel 1966. Il permanere piuttosto elevato, comunque, della quota portata a residuo, è principalmente da attribuire al settore delle compartecipazioni a tributi statali.

(4) 32,39, 54,3 e 36,8, nell'ordine, dal 1965 al 1967.

(5) 78,3, 88,7 e 90,5 nei tre anni precedenti.

(6) 86,6, 87,8 e 97,5 nei tre anni precedenti. Tali cifre danno luogo ad una gestione annua superiore (salvo che nel 1966) a quella della competenza.

(7) 36,3, 49,6, 55,4 nei tre anni precedenti.

(8) 37,6, 13,5 e 15 miliardi, nei tre anni precedenti.

(9) 33,9, 83,4, 40,2 nei tre anni precedenti.

(10) 35,5, 89,2, 30,6 nei tre anni precedenti.

liardi), si da sollecitare un più dinamico impiego delle disponibilità (11), ed è migliorata anche la consistenza patrimoniale, che si attesta a 44,3 miliardi per il congiunto effetto di miglioramenti per 3,9 miliardi intervenuti nel patrimonio non finanziario.

3. — *Azienda delle foreste demaniali.*

La gestione non presenta, nel suo insieme, un'evoluzione quantitativa né caratteristiche di rilievo rispetto ai periodi precedenti, con entrate accertate per 634 milioni, quasi tutte costituite dal contributo della Regione in 500 milioni, e spese impegnate per 555 milioni circa (di cui soltanto 10 milioni in conto capitale).

L'entità dei residui alla fine del 1968 (82 milioni attivi e 75,5 passivi) può considerarsi modesta, almeno a confronto con quanto si è visto per il bilancio regionale, rispetto alla gestione di competenza. È anzi da registrare una sensibile diminuzione dei residui passivi, che alla fine dell'anno precedente ammontavano a 138,3 miliardi. Ciò consegue, come pare evidente, alla natura corrente della quasi totalità della spesa.

In ordine all'eccedenza di lire 6.655, figurante nel conto dei residui, si rinvia a quanto osservato e dichiarato nella decisione.

Aumenti si sono verificati, per effetto della gestione, nell'avanzo di amministrazione (da 269,2 a 348,5 milioni), nella giacenza di cassa (da 325,1 a 342 milioni), e nella consistenza patrimoniale (da 920,1 a 1.274 milioni, con un aumento dovuto per 275,2 milioni al risultato di variazioni attive e passive nel patrimonio non finanziario).

IL RELATORE

F.to: Alfonso M. Rossi Brigante

IL PRESIDENTE

F.to: Eduardo Greco

(11) Nella nota preliminare al rendiconto (pag. 12) si preannuncia un parziale impiego dell'avanzo per circa 2 miliardi, dandosi pure notizia dell'avvenuta eliminazione dal conto residui (capitolo 27102), nel 1969, della somma di 1.769 milioni, salva successiva reiscrizione. Di ciò si riferirà nella relazione sul rendiconto di tale anno.

PAGINA BIANCA